



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati



FEBBRAIO 2024

Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	6
SEZIONE SECONDA	22
SEZIONE TERZA	45
SEZIONE QUARTA	63
SEZIONE QUINTA	75
SEZIONE SESTA	87

FEBBRAIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U, Sentenza n. 8052 del 26/10/2023 Cc. (dep. **23/02/2024**) Rv. **285852-01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: RIZZI GIUSEPPE. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE BARI, 17/10/2022

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca cd. allargata o sequestro ad essa finalizzato – Divieto ex art. 240-bis cod. pen. di giustificazione della legittima provenienza dei beni che ne formano oggetto considerando il danaro utilizzato per acquistarli provento o reimpiego di evasione fiscale – Ambito di applicabilità – Indicazione.

Il divieto previsto dall'art. 240-bis cod. pen., introdotto dall'art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161, di giustificazione della legittima provenienza dei beni oggetto della confisca c.d. allargata, o del sequestro ad essa finalizzato, sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, si applica anche ai beni acquistati prima della sua entrata in vigore, ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo compreso tra il 29 maggio 2014, data della sentenza delle Sezioni unite n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 bis, Legge 17/10/2017 num. 161 art. 31, Cod. Pen. art. 236 com. 2, Preleggi art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 25

Massime precedenti Vedi: N. 15551 del 2022 Rv. 283384-02, N. 1778 del 2020 Rv. 278171-02, N. 6587 del 2022 Rv. 282690-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33451 del 2014 Rv. 260244-01

Sez. U, Sentenza n. 7029 del 28/09/2023 Cc. (dep. **16/02/2024**) Rv. **285865-01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: GIAMPA' PASQUALE. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE CATANZARO, 31/01/2022

657005 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO - Individuazione della violazione più grave - Criteri.

Ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 187

Massime precedenti Conformi: N. 48204 del 2008 Rv. 242660-01

Massime precedenti Difformi: N. 20007 del 2010 Rv. 247616-01, N. 37168 del 2019 Rv. 276838-01

Massime precedenti Vedi: N. 13756 del 2020 Rv. 278977-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35852 del 2018 Rv. 273547-01, N. 25939 del 2013 Rv. 255347-01, N. 8411 del 1998 Rv. 210980-01, N. 45583 del 2007 Rv. 237692-01

SEZIONI UNITE

Sez. U, **Sentenza n. 7029 del 28/09/2023** Cc. (dep. **16/02/2024**) Rv. **285865-02**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: GIAMPA' PASQUALE. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE CATANZARO, 31/01/2022

657005 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO - Continuazione tra reati definiti separatamente con rito abbreviato - Inclusione di un delitto punito con l'ergastolo per il quale sia stata applicata la pena di anni trenta di reclusione, ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. - Nozione di "pena più grave inflitta".

In tema di continuazione in sede esecutiva, nel caso di riconoscimento del vincolo tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell'ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione, per effetto della diminuzione di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), il giudice deve considerare come "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 187, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37168 del 2019 Rv. 276838-01, N. 48204 del 2008 Rv. 242660-01

Sez. U, **Sentenza n. 5352 del 28/09/2023** Cc. (dep. **06/02/2024**) Rv. **285851-01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: LIBERATI GIOVANNI. Relatore: LIBERATI GIOVANNI. Imputato: P. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE GENOVA, 13/07/2022

671074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Sospensione condizionale della pena - Violazione dell'art. 165, quinto comma, cod. pen. - Ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

La sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen., necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, non è ricorribile per cassazione, non determinando tale omissione un'ipotesi di illegalità della pena.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 com. 5, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Legge 19/07/2019 num. 62 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 35485 del 2021 Rv. 281945-01, N. 35627 del 2022 Rv. 283732-01, N. 29950 del 2022 Rv. 283723-01, N. 36772 del 2022 Rv. 283829-01

Massime precedenti Difformi: N. 17119 del 2019 Rv. 275898-01, N. 27587 del 2023 Rv. 284847-01, N. 5064 del 2019 Rv. 275118-01, N. 47202 del 2022 Rv. 283925-01

Massime precedenti Vedi: N. 21497 del 2021 Rv. 281182-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47182 del 2022 Rv. 283818-01, N. 21368 del 2020 Rv. 279348-03, N. 37503 del 2022 Rv. 283577-02, N. 37107 del 2015 Rv. 264857-01, N. 877 del 2023 Rv. 283886-01, N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01, N. 33040 del 2015 Rv. 264207-01

FEBBRAIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 7189 del 13/02/2024 Cc. (dep. **16/02/2024**) Rv. **285792-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **MAGI RAFFAELLO.** *Relatore:* **MAGI RAFFAELLO.**
Imputato: **PIERACCINI RICCARDO.** *P.M.* **ANIELLO ROBERTO.** (Conf.)

Corregge errore materiale, CORTE APPELLO FIRENZE, 09/11/2021

661094 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - Ricorso straordinario per errore di fatto - Esame di motivi di ricorso precedentemente omessi a causa dell'errore - Fissazione di altra udienza per la decisione sul merito del ricorso - Necessità.

In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, il procedimento di correzione, nel caso in cui sia richiesto l'esame, in precedenza omesso, di un motivo di ricorso in funzione della sostituzione della decisione inficiata dall'errore, deve articolarsi nelle due distinte fasi dell'immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 685 del 2015 Rv. 261550-01, N. 20093 del 2003 Rv. 225247-01

Massime precedenti Difformi: N. 17178 del 2015 Rv. 263444-01, N. 29285 del 2015 Rv. 264423-01, N. 36192 del 2014 Rv. 260028-01, N. 35131 del 2023 Rv. 285208-01, N. 15307 del 2020 Rv. 279754-01, N. 18363 del 2023 Rv. 284541-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16103 del 2002 Rv. 221282-01

Sez. 1, Sentenza n. 5856 del 10/01/2024 Cc. (dep. **09/02/2024**) Rv. **285759-01**

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **APRILE STEFANO.** *Relatore:* **APRILE STEFANO.**
Imputato: **SLEMAN ABDULKERIM SHAHO.** *P.M.* **DALL'OLIO MARCO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 31/05/2023

664055 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE - Indagato alloglotto che non conosce la lingua italiana - Mancata traduzione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame - Conseguenze.

La mancata traduzione in una lingua nota all'indagato alloglotto, che non conosce la lingua italiana, dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso un provvedimento applicativo di misura cautelare personale non ne determina la nullità, comportando esclusivamente che i termini per la proposizione del ricorso per cassazione decorrono dal momento in cui il predetto ha effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13804 del 2008 Rv. 239521-01, N. 10993 del 2020 Rv. 278883-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5052 del 2004 Rv. 226717-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 5829 del 10/01/2024** Ud. (dep. **09/02/2024**) Rv. **285788-01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: P. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE BELLUNO, 16/06/2023

609108 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE - Oblazione speciale - Ammissione - Gravità del fatto - Allegazioni della persona offesa nel contraddittorio predibattimentale - Rilevanza.

Ai fini dell'ammissione all'oblazione speciale di cui all'art. 162-bis cod. pen., l'apprezzamento del giudice circa la gravità del fatto, ai sensi dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., deve essere condotto tenendo conto di tutti gli elementi disponibili, inclusi quelli allegati dalla persona offesa nel contraddittorio predibattimentale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 162 CORTE COST., Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21454 del 2006 Rv. 234571-01, N. 47032 del 2007 Rv. 238316-01

Sez. 1, **Sentenza n. 7856 del 09/01/2024** Ud. (dep. **22/02/2024**) Rv. **285813-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: TOSCANI EVA. Relatore: TOSCANI EVA. Imputato: T. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 23/12/2021

506007 ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - Arma clandestina - Omessa denuncia di cartucce costituenti la possibile dotazione di tale arma - Reato di detenzione illegale di munizioni di arma clandestina - Sussistenza - Ragioni.

L'omessa denuncia della detenzione di cartucce costituenti, per calibro e numero, il possibile munizionamento di un'arma comune da sparo clandestina integra l'autonomo reato di cui all'art. 697 cod. pen., in quanto la clandestinità dell'arma, in assoluto non detenibile, impedisce di ritenere penalmente irrilevante la mancata denuncia delle relative munizioni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 23 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6139 del 2014 Rv. 258922-01, N. 1898 del 2021 Rv. 280298-01, N. 17498 del 2017 Rv. 269888-01

Sez. 1, **Sentenza n. 5068 del 20/12/2023** Cc. (dep. **05/02/2024**) Rv. **286091-01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: GALASSO DANIELE. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 15/06/2023

609 REATO - 112 SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - Commissione di delitti puniti con la sola pena pecuniaria entro il periodo stabilito dalla legge - Estinzione del reato - Ammissibilità.

SEZIONE PRIMA

In tema di sospensione condizionale della pena, la commissione, entro il periodo stabilito dalla legge, di delitti puniti con sola pena pecuniaria non impedisce la declaratoria di estinzione del reato in conseguenza del positivo superamento del periodo di sospensione. (Conf.: n. 1255 del 1975, Rv. 131468-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5638 del 2009 Rv. 242451-01, N. 53632 del 2017 Rv. 271820-01

Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 20/12/2023 Cc. (dep. **05/02/2024**) Rv. **285787-01**

Presidente: **CASA FILIPPO.** *Estensore:* **LANNA ANGELO VALERIO.** *Relatore:* **LANNA ANGELO VALERIO.** *Imputato:* **ATTANASIO ALESSIO.** *P.M.* **LOY MARIA FRANCESCA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. SORVEGLIANZA SASSARI, 11/05/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Procedimento di ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, ord. pen. - Cessazione della detenzione o esaurimento del titolo detentivo - Rilevanza - Conseguenze.

In tema di ordinamento penitenziario, la cessazione della detenzione o l'esaurimento del titolo detentivo producono l'inefficacia delle determinazioni assunte nei provvedimenti per i quali sia stata richiesta l'ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, ord. pen., con conseguente inammissibilità sopravvenuta del relativo procedimento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, a fronte del venir meno del titolo, è irrilevante la permanenza della detenzione per altra causa).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17167 del 2022 Rv. 282953-01, N. 26071 del 2018 Rv. 273120-01, N. 29 del 2022 Rv. 282482-01, N. 21940 del 2020 Rv. 279334-01

Sez. 1, Sentenza n. 6752 del 19/12/2023 Cc. (dep. **14/02/2024**) Rv. **285859-02**

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Estensore:* **MASI PAOLA.** *Relatore:* **MASI PAOLA.** *Imputato:* **PISELLI SERGIO.** *P.M.* **LIGNOLA FERDINANDO.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 15/06/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Obbligo per il richiedente di fornire al servizio sociale informazioni utili per la predisposizione del programma d'intervento - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza può tener conto della condotta del condannato che, dopo aver formulato l'istanza di applicazione della misura alternativa, omette di fornire, ai fini della predisposizione del programma di intervento, indicazioni esatte sulla propria condizione sociale, familiare e lavorativa.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 50169 del 2017 Rv. 271296-01

Massime precedenti Vedi: N. 1410 del 2020 Rv. 277924-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 7873 del 18/12/2023** Cc. (dep. **22/02/2024**) Rv. **285855-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: TOMASELLI SALVATORE. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA CATANIA, 05/04/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Affidamento in prova al servizio sociale - Condizioni per la concessione - Elementi di valutazione - Gravità e natura dei reati commessi - Sufficienza - Esclusione - Valutazione della condotta successiva - Necessità - Ragioni.

Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 1501 del 1998 Rv. 210553-01, N. 31809 del 2009 Rv. 244322-01, N. 31420 del 2015 Rv. 264602-01

Massime precedenti Vedi: N. 6762 del 2023 Rv. 284065-01, N. 1410 del 2020 Rv. 277924-01, N. 4390 del 2020 Rv. 278174-01

Sez. 1, **Sentenza n. 8604 del 13/12/2023** Cc. (dep. **27/02/2024**) Rv. **285988-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: PROVENZANO ALBERTO. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

Rigetta, GIUD. SORVEGLIANZA AGRIGENTO, 26/05/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Remissione del debito ai sensi dell'art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità alle somme richieste dal Fondo per la solidarietà per le vittime di reati mafiosi di cui alla legge n. 512 del 1999 - Esclusione - Ragioni.

In tema di remissione del debito per spese di giustizia, il disposto di cui all'art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, riguarda le sole spese afferenti al processo penale, quali sanzioni economiche accessorie alla pena, non trovando applicazione per le somme richieste dal Fondo per la solidarietà per le vittime di reati mafiosi di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, che costituiscono un credito di diritto privato delle parti civili nei confronti dell'imputato.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 56, Legge 22/12/1999 num. 512, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.

Sez. 1, **Sentenza n. 8605 del 13/12/2023** Cc. (dep. **27/02/2024**) Rv. **285914-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: SPALLONE MARCELLO. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Conf.)

Annulla con rinvio, GIUD. SORVEGLIANZA ROMA, 17/04/2023

657031 ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Riproposizione di una richiesta di remissione del debito susseguente alla declaratoria

SEZIONE PRIMA

d'inammissibilità o al rigetto di una precedente - Inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. - Condizioni.

Non configura un'ipotesi di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. la riproposizione di una richiesta di remissione del debito susseguente alla declaratoria d'inammissibilità o al rigetto di una precedente, a condizione che si deducano questioni giuridiche nuove o nuovi elementi di fatto, anche preesistenti, sempreché diversi da quelli valutati dal giudice che ha emesso il primo provvedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 28276 del 2018 Rv. 273294-01

Massime precedenti Vedi: N. 37193 del 2016 Rv. 267603-01, N. 36057 del 2019 Rv. 276827-01, N. 21792 del 2006 Rv. 235522-01, N. 19642 del 2017 Rv. 270446-01, N. 34625 del 2013 Rv. 257092-01

Sez. 1, Sentenza n. 8106 del 06/12/2023 Cc. (dep. 23/02/2024) Rv. 285987-01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: SIANI VINCENZO. Relatore: SIANI VINCENZO. Imputato: CANOVA FABIANA. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Conf.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE ANCONA, 08/06/2023

577001 PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive - Soggetto condannato in primo grado a pena detentiva - Entrata in vigore della riforma Cartabia - Disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 - Applicazione - Condizioni - Incidente di esecuzione - Esclusione - Fattispecie.

In tema di sanzioni sostitutive, la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non trova applicazione nel caso di condanna pronunciata nel giudizio di primo grado definito antecedentemente all'entrata in vigore del citato d.lgs., avverso la quale non sia stato proposto appello, non vertendosi in tema di processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione alla data del 30 dicembre 2022, per i quali sia proponibile l'istanza di sostituzione in sede esecutiva. (Fattispecie relativa a sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato, non oggetto di impugnazione in funzione della riduzione di pena di cui all'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 636 del 2024 Rv. 285630-01, N. 48579 del 2023 Rv. 285684-01

Sez. 1, Sentenza n. 6223 del 05/12/2023 Ud. (dep. 12/02/2024) Rv. 285785-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: BUONANNO ANTONIO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 09/12/2022

506007 ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - Reato da commettere con arma - Partecipazione alla fase di ideazione e di preparazione, ma non a quella di esecuzione del reato programmato - Configurabilità del concorso nei delitti di detenzione e porto dell'arma - Sussistenza - Fattispecie.

Concorre nei delitti di illecita detenzione e di illecito porto in luogo pubblico di arma colui che partecipa insieme ad altri all'ideazione e alla preparazione di un reato da commettere con armi, essendo irrilevante il suo mancato intervento materiale durante la fase esecutiva del reato

SEZIONE PRIMA

programmato. (Fattispecie in cui l'imputato, che aveva pianificato con altri più condotte estorsive, è stato ritenuto responsabile anche dei reati di detenzione e porto dell'arma materialmente utilizzata dai correi per eseguire le programmate intimidazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 110, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 46286 del 2003 Rv. 226971-01, N. 40702 del 2018 Rv. 274364-01, N. 49389 del 2012 Rv. 253915-01

Massime precedenti Vedi: N. 6796 del 2019 Rv. 274806-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 337 del 2009 Rv. 241574-01

Sez. 1, Sentenza n. 5517 del 30/11/2023 Ud. (dep. **08/02/2024**) Rv. **285801-04**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: DI NICOLA VITO. Relatore: DI NICOLA VITO. Imputato: LOMBARDI ALEX. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO FIRENZE, 21/12/2022

661073 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Divieto di "reformatio in peius" - Operatività - Pluralità di giudizi di rinvio - Impugnazione del pubblico ministero non coltivata - Conseguenze.

Il divieto di "reformatio in peius" opera anche nel giudizio di rinvio e si estende a tutti gli eventuali, ulteriori, giudizi di rinvio, dovendo la comparazione fra sentenze, necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore, essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando imm modificabile "in peius" l'esito più favorevole tra quelli intervenuti a seguito di impugnazione dell'imputato, senza che rilevi, in contrario, la circostanza che il pubblico ministero abbia impugnato la prima sentenza nel capo relativo alla misura della pena e non abbia coltivato il gravame avverso il rigetto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26898 del 2001 Rv. 219920-01, N. 44980 del 2009 Rv. 245284-01, N. 38820 del 2008 Rv. 242119-01, N. 3161 del 2013 Rv. 254536-01

Massime precedenti Difformi: N. 5505 del 1999 Rv. 213685-01

Massime precedenti Vedi: N. 7808 del 2020 Rv. 278680-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17050 del 2006 Rv. 233729-01

Sez. 1, Sentenza n. 5517 del 30/11/2023 Ud. (dep. **08/02/2024**) Rv. **285801-02**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: DI NICOLA VITO. Relatore: DI NICOLA VITO. Imputato: LOMBARDI ALEX. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO FIRENZE, 21/12/2022

661073 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Annullamento per vizio di motivazione - Poteri del giudice di rinvio - Ambito di operatività.

Il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio

SEZIONE PRIMA

probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 41085 del 2009 Rv. 245389-01

Massime precedenti Vedi: N. 37407 del 2020 Rv. 280660-01, N. 8733 del 2020 Rv. 278629-02, N. 34794 del 2017 Rv. 271345-01

Sez. 1, Sentenza n. 5517 del 30/11/2023 Ud. (dep. **08/02/2024**) Rv. **285801-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: DI NICOLA VITO. Relatore: DI NICOLA VITO. Imputato: LOMBARDI ALEX. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO FIRENZE, 21/12/2022

661076 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE - Principio dell'"oltre ragionevole dubbio" di cui all'art. 533 cod. proc. pen. - Possibilità di valorizzare in cassazione la duplicità di ricostruzione alternativa del fatto - Limiti.

In tema di giudizio di legittimità, l'introduzione nel dispo dell'art. 533 cod. proc. pen. del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 53512 del 2014 Rv. 261600-01, N. 10411 del 2013 Rv. 254579-01, N. 29480 del 2017 Rv. 270519-01

Massime precedenti Vedi: N. 3817 del 2020 Rv. 278237-01

Sez. 1, Sentenza n. 5517 del 30/11/2023 Ud. (dep. **08/02/2024**) Rv. **285801-03**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: DI NICOLA VITO. Relatore: DI NICOLA VITO. Imputato: LOMBARDI ALEX. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO FIRENZE, 21/12/2022

661073 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Divieto di "reformatio in peius" - Violazione - Rilevabilità di ufficio - Ragioni.

La violazione del divieto di "reformatio in peius" da parte del giudice del rinvio, che, a seguito di annullamento della sentenza di condanna su ricorso proposto dal solo imputato, non si attiene al giudicato implicitamente formatosi sul capo della decisione non interessato dalla pronuncia di annullamento, può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione, in applicazione del principio enunciato all'art. 649, comma 2, cod. proc. pen. (Vedi: n. 107279 del 1967, Rv. 107279-01)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31840 del 2023 Rv. 284862-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 5049 del 29/11/2023 Cc. (dep. **05/02/2024**) Rv. **285837-01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: MANSI NICOLA. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA BARI, 27/04/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Ammissione al beneficio della semilibertà - Criteri per la concessione - Attività lavorativa non retribuita - Idoneità.

In tema di misure alternative, la semilibertà è subordinata alla sussistenza di condizioni idonee a favorire il graduale reinserimento sociale del condannato, che possono essere ravvisate anche nel caso in cui l'attività lavorativa proposta non sia retribuita.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 47130 del 2009 Rv. 245724-01, N. 11299 del 2001 Rv. 218581-01

Sez. 1, Sentenza n. 7324 del 22/11/2023 Cc. (dep. **19/02/2024**) Rv. **285811-01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA PERUGIA, 13/04/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Detenuto in regime speciale ex art. 41-bis ord. pen. - Ricezione della stampa - Limitazioni di cui alla Circolare DAP del 2 ottobre 2017 - Legittimità - Ragioni.

In tema di regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittima la previsione della Circolare DAP del 2 ottobre 2017, che limita la ricezione di libri, riviste e giornali alle sole testate di cui alla tabella 72 alla stessa allegata, acquistabili tramite l'impresa di mantenimento, posto che non determina un'eccessiva ed ingiustificata compressione dei diritti di informazione e di studio, ma ne impedisce un esercizio elusivo delle prescrizioni imposte a tutela della sicurezza pubblica. (Vedi Corte cost. n. 122 del 2017).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 ter com. 1 lett. A CORTE COST., Costituzione art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 5211 del 2020 Rv. 278365-01, N. 42902 del 2013 Rv. 257299-01, N. 36865 del 2021 Rv. 281907-01

Sez. 1, Sentenza n. 7323 del 22/11/2023 Cc. (dep. **19/02/2024**) Rv. **285913-01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: M. P.M. SECCIA DOMENICO. (Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA PERUGIA, 13/04/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Illeciti disciplinari del detenuto - Atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone presenti in istituto - Configurabilità dell'illecito - Condizioni.

SEZIONE PRIMA

In tema di sanzioni disciplinari ai detenuti, per la configurabilità dell'illecito di cui all'art. 77, comma 1, n. 15, reg. es. ord. pen., è indispensabile che la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, sia diretta all'offeso, che, se presente, sia in grado di percepirla e di interloquire con l'offensore. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità dell'illecito, in quanto le espressioni offensive del detenuto, nei confronti del comandante della polizia penitenziaria e del direttore, erano state pronunciate nel corso di un colloquio in istituto con un familiare).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/2000 num. 230 art. 77 com. 1 n. 15, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 36, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 38, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 39, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10313 del 2019 Rv. 276502-01

Sez. 1, Sentenza n. 8910 del 21/11/2023 Cc. (dep. **29/02/2024**) Rv. **285923-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO.** *Relatore:* **MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO.** *Imputato:* **FAJARDO HERWNDELL SARTORIO.** *P.M.* **GUERRA MARIAEMANUELA.** (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 26/04/2023

657014 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO AVVISI - Contenuto - Indicazione generica dell'oggetto del procedimento - Nullità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di procedimento di sorveglianza, è nullo il decreto di fissazione dell'udienza camerale contenente una generica descrizione dell'oggetto della trattazione, in quanto preclude all'interessato la predisposizione di un'effettiva ed adeguata difesa. (Fattispecie in cui è stato ritenuto viziato il decreto contenente la sola indicazione "incidente di esecuzione").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 53024 del 2014 Rv. 261663-01 Rv. 261663-01, N. 17431 del 2011 Rv. 250317-01

Massime precedenti Vedi: N. 33892 del 2010 Rv. 248177-01, N. 2106 del 1998 Rv. 210547-01

Sez. 1, Sentenza n. 4858 del 16/11/2023 Ud. (dep. **02/02/2024**) Rv. **285715-01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **LANNA ANGELO VALERIO.** *Relatore:* **LANNA ANGELO VALERIO.** *Imputato:* **RAIOLA RAIMONDO.** *P.M.* **TAMPIERI LUCA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO TRIESTE, 21/10/2022

612025 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - Omicidio commesso dal correo nel corso di una rapina a mano armata - Concorso anomalo nel più grave delitto - Esclusione - Concorso ordinario - Sussistenza - Ragioni.

La partecipazione all'accordo per commettere una rapina con l'utilizzo di un'arma da fuoco comporta la responsabilità a titolo di concorso ordinario, e non anomalo, anche per l'omicidio commesso, nel corso della sua esecuzione, dal complice che abbia materialmente colpito la vittima.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 116 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 36135 del 2011 Rv. 250936-01, N. 20885 del 2009 Rv. 244808-01, N. 18489 del 2010 Rv. 246914-01, N. 12750 del 2019 Rv. 276175-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 337 del 2009 Rv. 241574-01

Sez. 1, Sentenza n. 7869 del 14/11/2023 Cc. (dep. 22/02/2024) Rv. 285854-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CALASELICE BARBARA. Relatore: CALASELICE BARBARA. Imputato: DEL GAUDIO FABIO C/ SPADA ANGELO. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 01/07/2022

657007 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA - Confisca disposta ai sensi dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen. - Parte civile, costituita nel processo di cognizione, a favore della quale è stato disposto il risarcimento del danno - Legittimazione a proporre incidente di esecuzione per la revoca della confisca - Condizioni - Onere di provare il fatto nuovo successivo al giudicato - Sussistenza.

In tema di confisca obbligatoria ex art. 644, ultimo comma, cod. pen., la parte civile che ha ottenuto il risarcimento del danno è legittimata, nonostante l'avvenuta costituzione nel processo di cognizione e l'intervenuta statuizione risarcitoria in suo favore, a proporre incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., onde ottenere, in presenza delle condizioni di permanente validità del diritto alla restituzione, la revoca della confisca dell'immobile costituente profitto del delitto di usura, per il quale è stata pronunciata la condanna definitiva, a condizione che dimostri l'esistenza di un fatto nuovo, successivo al giudicato. (In motivazione, la Corte ha precisato che il fatto nuovo allegato equipara la parte civile al terzo in buona fede, rimasto estraneo al processo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 644 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18157 del 2002 Rv. 221619-01, N. 27201 del 2013 Rv. 257599-01, N. 58444 del 2018 Rv. 275459-01, N. 4096 del 2019 Rv. 276163-01

Sez. 1, Sentenza n. 6972 del 08/11/2023 Ud. (dep. 15/02/2024) Rv. 285986-01

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: MONACO MARCO MARIA. Relatore: MONACO MARCO MARIA. Imputato: CIVILETTO CALOGERO. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 22/11/2022

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Giudizio abbreviato - Richiesta avanzata nell'udienza di comparizione predibattimentale - Produzione di atti e documenti o integrazione di prove prima della conversione del rito - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizio abbreviato, nel caso in cui la richiesta di definizione con rito alternativo sia avanzata all'udienza fissata a seguito di citazione diretta a giudizio, ex art. art. 555, comma 2, cod. proc. pen. (vigente "ratione temporis"), è inammissibile la produzione di documenti o l'integrazione probatoria nella fase antecedente alla conversione del rito, essendo costituito il compendio probatorio dai soli atti trasmessi dal pubblico ministero e da quelli urgenti, eventualmente assunti dal giudice per le indagini preliminari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Nuovo Cod.

SEZIONE PRIMA

Proc. Pen. art. 553 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 ter

Sez. 1, Sentenza n. 5837 del 08/11/2023 Cc. (dep. **09/02/2024**) Rv. **285789-01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: PG /CORTE D' APPELLO DI ROMA. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 14/06/2023

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Pronuncia nei confronti di soggetto deceduto - Revoca della decisione - Procedura di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. - Ammissibilità.

La tardiva conoscenza, da parte della Corte di cassazione, della morte dell'imputato, verificatasi prima della pronuncia di legittimità, integra un errore materiale o di fatto, emendabile con il procedimento di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., incombendo sulla Corte il potere-dovere di revocare, anche di ufficio, la propria decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12841 del 2012 Rv. 252562-01

Massime precedenti Vedi: N. 7632 del 2018 Rv. 272372-01, N. 25995 del 2019 Rv. 276013-01

Sez. 1, Sentenza n. 6361 del 07/11/2023 Ud. (dep. **13/02/2024**) Rv. **285791-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: AHMAD SHIRZAD. P.M. MANUALI VALENTINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 17/11/2022

650033 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - AVVISO - NOTIFICAZIONE ALLE PARTI - Traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta - Deposito dell'atto tradotto dopo il termine ordinario o quello indicato dal giudice ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen. - Notifica dell'avviso di deposito della sentenza - Necessità.

Nel caso in cui il deposito della sentenza tradotta in lingua nota all'imputato alloglotta avviene dopo il decorso del termine ordinario o di quello diverso indicato dal giudice ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., deve essere notificato, ai fini della decorrenza del termine per proporre impugnazione, l'avviso di deposito di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 22465 del 2022 Rv. 283407-01, N. 40556 del 2022 Rv. 283965-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 7686 del 03/11/2023 Ud. (dep. **21/02/2024**) Rv. **285812-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: HADZOVIC FABRICIO (CUI 0127UH5). P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 15/11/2022

671012 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE - Pluralità di imputazioni - Delitti punibili con la pena dell'ergastolo e reati puniti con pena temporanea - Richiesta di giudizio abbreviato per alcune imputazioni - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni

In tema di giudizio abbreviato, è inammissibile la richiesta di rito speciale formulata con riguardo a taluni soltanto dei reati contestati al medesimo imputato, nel caso in cui tra di essi compresi reati puniti con la pena dell'ergastolo, preclusivi dell'accesso a tale rito, nonché reati sanzionati con pena diversa, che, viceversa, lo consentono, ostando alla separazione delle imputazioni il disposto degli artt. 438, comma 1 e 440, comma 1, cod. proc. pen. e la finalità deflattiva del rito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 440 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30096 del 2006 Rv. 235182-01, N. 380 del 2000 Rv. 215138-01, N. 20575 del 2008 Rv. 240510-01, N. 12525 del 2000 Rv. 217460-01, N. 9142 del 1999 Rv. 214012-01, N. 7911 del 1998 Rv. 211381-01

Massime precedenti Vedi: N. 11905 del 2016 Rv. 266479-01

Sez. 1, Sentenza n. 4895 del 02/11/2023 Cc. (dep. **02/02/2024**) Rv. **285716-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: MELE MARIA ELENA. Relatore: MELE MARIA ELENA. Imputato: MANCUSO SALVATORE. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 13/04/2023

663040 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE - Estrapolazione di fotogrammi da un supporto video - Raffronto con fotografie di persone - Natura - Accertamento tecnico irripetibile - Esclusione.

L'attività di estrapolazione di fotogrammi da un supporto video e di raffronto degli stessi con le fotografie di determinate persone, finalizzata ad evidenziare eventuali somiglianze, non ha natura di accertamento tecnico irripetibile. (Conf.: n. 4523 del 1992, Rv.192570-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 41695 del 2016 Rv. 268326-01

Massime precedenti Vedi: N. 49798 del 2023 Rv. 285500-01, N. 21027 del 2020 Rv. 279345-01, N. 15838 del 2019 Rv. 275541-01

Sez. 1, Sentenza n. 5031 del 26/10/2023 Cc. (dep. **05/02/2024**) Rv. **285853-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: MONACO MARCO MARIA. Relatore: MONACO MARCO MARIA. Imputato: MIRABELLA GAETANO. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 28/03/2023

SEZIONE PRIMA

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Provvedimento del magistrato di sorveglianza in tema di licenze al detenuto semilibero - Impugnabilità con ricorso per cassazione - Sussistenza - Ragioni.

Avverso il decreto emesso dal magistrato di sorveglianza a seguito della richiesta del semilibero di concessione della licenza premio è esperibile il ricorso per cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimento che incide sulla libertà personale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 52, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Difformi: N. 15684 del 2003 Rv. 224016-01

Massime precedenti Vedi: N. 24 del 1997 Rv. 206465-01, N. 52134 del 2019 Rv. 277884-01

Sez. 1, Sentenza n. 5514 del 19/10/2023 Ud. (dep. **08/02/2024**) Rv. **285721-01**

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **DI GIURO GAETANO.** *Relatore:* **DI GIURO GAETANO.** *Imputato:* **M. P.M. DE MASELLIS MARIELLA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BOLOGNA, 25/01/2023

609038 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - MOTIVI ABIETTI O FUTILI - Applicabilità dell'aggravante all'omicidio causato da motivi di gelosia - Condizioni.

In tema di omicidio, sussiste l'aggravante dei motivi abietti o futili, caratterizzata dalla sproporzione tra movente e delitto, nel caso in cui la gelosia si manifesti nell'autore quale ingiustificata espressione di possesso e intento punitivo avverso la libertà di autodeterminazione della persona con la quale ha intrattenuto una relazione sentimentale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 575

Massime precedenti Conformi: N. 44319 del 2019 Rv. 276962-01, N. 9590 del 1997 Rv. 208773-01, N. 16054 del 2023 Rv. 284545-02

Massime precedenti Vedi: N. 18779 del 2013 Rv. 256015-01, N. 36364 del 2023 Rv. 285244-01, N. 1489 del 2013 Rv. 254269-01

Sez. 1, Sentenza n. 6224 del 13/10/2023 Cc. (dep. **12/02/2024**) Rv. **285790-01**

Presidente: **MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO.** *Estensore:* **CALASELICE BARBARA.** *Relatore:* **CALASELICE BARBARA.** *Imputato:* **UGOLINI GIANFRANCO. P.M. CUOMO LUIGI.** (Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE LECCE, 09/02/2023

657005 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO - Precedente riconoscimento della continuazione per alcuni episodi criminosi nell'ambito di altro procedimento ex art. 671 cod. proc. pen. - Obbligo del giudice di considerare la valutazione in precedenza effettuata - Sussistenza - Limiti.

In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice non può trascurare una precedente valutazione positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni dei reati per i quali sia chiesta l'unificazione, potendo prescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto della richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4716 del 2014 Rv. 258227-01

Massime precedenti Vedi: N. 54106 del 2017 Rv. 271903-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28659 del 2017 Rv. 270074-01

Sez. 1, Sentenza n. 8779 del 13/10/2023 Cc. (dep. **28/02/2024**) Rv. **285838-01**

Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO. Estensore: CURAMI MICAELA SERENA. Relatore: CURAMI MICAELA SERENA. Imputato: LOIACONO ALESSANDRO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. SORVEGLIANZA MILANO, 09/11/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Liberazione anticipata - Art. 4 d.l. n. 146 del 2013 non recepito nella legge n. 10 del 2014 - Ultrattività - Esclusione - Ragioni.

In tema di benefici penitenziari, il disposto dell'art. 4 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, non recepito nella legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, nella parte in cui prevede un trattamento più favorevole per il condannato per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, consistente in una maggiore detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata, non ha efficacia ultrattiva, neanche se apparentemente vigente nel semestre di riferimento, atteso che non si applica alla materia, estranea al diritto penale sostanziale, il principio di irretroattività della legge più sfavorevole e che la disciplina della successione di leggi nel tempo non riguarda la sorte delle disposizioni di decreti legge non recepite nella legge di conversione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 4 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 34073 del 2014 Rv. 260848-01, N. 3130 del 2015 Rv. 262060-01, N. 1650 del 2015 Rv. 261879-01

Sez. 1, Sentenza n. 8777 del 13/10/2023 Cc. (dep. **28/02/2024**) Rv. **285857-01**

Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO. Estensore: CURAMI MICAELA SERENA. Relatore: CURAMI MICAELA SERENA. Imputato: ROTELLA RUBENS. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Annula con rinvio, GIUD. SORVEGLIANZA CUNEO, 28/09/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Istanza risarcitoria ex art. 35-ter ord. pen. in relazione alle condizioni di detenzione subite - Estradizione del soggetto istante - Interesse alla decisione - Sussistenza - Ragioni.

In tema di rimedi risarcitori nei confronti di detenuti o internati previsti dall'art. 35-ter ord. pen., l'interesse alla decisione dell'istanza non viene meno nel caso in cui il richiedente sia estradato all'estero, rimanendo fermo, in caso di accoglimento, il suo diritto ad ottenere il risarcimento compensativo di natura patrimoniale.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 41649 del 2019 Rv. 276879-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 8082 del 10/10/2023 Ud. (dep. **23/02/2024**) Rv. **286009-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO - CAPPUCCIO DANIELE .. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO - CAPPUCCIO DANIELE .. Imputato: ABBRESCIA MICHELE. P.M. GIORGIO LIDIA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 17/06/2022

671008 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Condanna per più reati a pena detentiva temporanea - Continuazione tra reato già giudicato più grave e reati satelliti - Determinazione della pena nel giudizio di cognizione - Regola di temperamento del cumulo materiale delle pene - Applicazione dopo la riduzione per la scelta del rito - Necessità.

Nel giudizio di cognizione, il criterio moderatore del cumulo materiale, di cui all'art. 78 cod. pen., opera, necessariamente, dopo la riduzione di pena per il rito abbreviato, anche nel caso in cui sia riconosciuta la continuazione tra un reato già giudicato, per il quale è stata inflitta la pena più grave, e i reati oggetto del giudizio abbreviato, considerati satelliti del primo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 71, Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37104 del 2023 Rv. 285414-01, N. 48820 del 2016 Rv. 268332-01, N. 9522 del 2020 Rv. 278494-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 45583 del 2007 Rv. 237692-01

Sez. 1, Sentenza n. 8773 del 03/10/2023 Cc. (dep. **28/02/2024**) Rv. **285856-01**

Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO. Estensore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO. Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO. Imputato: GIUDICE DI SORVEGLIANZA DI NUORO. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Dichiara competenza, GIUD. SORVEGLIANZA NUORO, 06/02/2023

657026 ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - Istanza di permesso premio - Competenza del magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione ha sede l'istituto in cui è astretto l'istante al momento della presentazione della richiesta - Sussistenza - Ragioni.

In tema di competenza per territorio, appartiene al magistrato di sorveglianza avente giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui è ristretto il detenuto al momento della richiesta, la competenza a decidere sull'istanza di permesso premio, in quanto i criteri di ripartizione di cui all'art. 677 cod. proc. pen. hanno carattere generale e non sono limitati alle materie disciplinate dall'art. 678 cod. proc. pen. (Conf.: n. 1733 del 1992, Rv. 190373-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43517 del 2013 Rv. 257172-01, N. 57954 del 2018 Rv. 275317-01, N. 9163 del 2023 Rv. 284381-01

FEBBRAIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 8794 del 14/02/2024 Ud. (dep. **28/02/2024**) Rv. **286006-01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: PESCE ANDREA. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 21/06/2023

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive - Criteri di cui all'art. 133 cod. pen. - Applicazione anche nell'individuazione della pena sostitutiva - Necessità - Ragioni.

In tema di sanzioni sostitutive, il giudice di primo grado, in sede di condanna dell'imputato, ovvero il giudice di appello, chiamato a pronunciarsi ex art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sono tenuti a valutare i criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen. sia i fini della determinazione della pena da infliggere sia, subito dopo, ai fini dell'individuazione della pena sostitutiva ex art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, dovendo esservi tra i due giudizi continuità e non contraddittorietà e favorendosi l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'art. 20-bis cod. pen. quanto minore risulti la pena in concreto inflitta rispetto ai limiti edittali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 27 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 41313 del 2023 Rv. 285708-01, N. 4934 del 2024 Rv. 285751-01, N. 636 del 2024 Rv. 285630-01, N. 1995 del 2024 Rv. 285729-01, N. 48579 del 2023 Rv. 285684-01

Sez. 2, Sentenza n. 8805 del 14/02/2024 Cc. (dep. **28/02/2024**) Rv. **286008-02**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: GIP TRIBUNALE MILANO. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Conf.)

Dichiara competenza, GIP TRIBUNALE MILANO, 08/11/2023

654025 COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE - Competenza territoriale - Rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. - Obbligo di trasmissione, da parte del giudice, degli atti ritenuti utili per la decisione - Sussistenza - Possibilità di produrre atti e documenti "nuovi" in sede di discussione dinanzi alla Corte di cassazione - Esclusione.

In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice remittente è tenuto a trasmettere gli atti che ritiene utili ai fini della decisione, così delimitando l'oggetto della valutazione, sicché rimane preclusa la produzione, in sede di discussione dinanzi al giudice di legittimità, di atti e documenti "nuovi".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 4 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 40715 del 2023 Rv. 285277-02, N. 43638 del 2023 Rv. 285306-01

Sez. 2, Sentenza n. 8805 del 14/02/2024 Cc. (dep. **28/02/2024**) Rv. **286008-01**

SEZIONE SECONDA

Presidente: **PETRUZZELLIS ANNA.** *Estensore:* **PARDO IGNAZIO.** *Relatore:* **PARDO IGNAZIO.** *Imputato:* **Confl. comp. in proc. Mantovani ed altri.** *P.M.* **COCOMELLO ASSUNTA.** (Conf.)

Dichiara competenza, GIP TRIBUNALE MILANO, 08/11/2023

654025 COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE - Competenza territoriale - Rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. - Prospettazione, in sede di trattazione dinanzi al giudice di legittimità, di profili di incompetenza differenti rispetto a quelli già sollevati dinanzi al giudice di merito - Possibilità - Esclusione.

In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., non è consentita alle parti, in sede di trattazione, la prospettazione di profili di incompetenza differenti rispetto a quelli già sollevati dinanzi al giudice di merito e che hanno formato oggetto dell'ordinanza di remissione della questione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 4 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 31809 del 2023 Rv. 285089-01

Sez. 2, Sentenza n. 8794 del 14/02/2024 Ud. (dep. **28/02/2024**) Rv. **286006-02**

Presidente: **PETRUZZELLIS ANNA.** *Estensore:* **PARDO IGNAZIO.** *Relatore:* **PARDO IGNAZIO.** *Imputato:* **PESCE ANDREA.** *P.M.* **COCOMELLO ASSUNTA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 21/06/2023

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Valutazione del giudice - Ambito - Ragioni.

In tema di pena sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 42847 del 2023 Rv. 285381-01, N. 2341 del 2024 Rv. 285727-01, N. 44402 del 2022 Rv. 283954-01, N. 40433 del 2023 Rv. 285295-01

Sez. 2, Sentenza n. 8793 del 14/02/2024 Ud. (dep. **28/02/2024**) Rv. **286052-01**

Presidente: **PETRUZZELLIS ANNA.** *Estensore:* **PARDO IGNAZIO.** *Relatore:* **PARDO IGNAZIO.** *Imputato:* **EJOKPAEZI JACOB.** *P.M.* **COCOMELLO ASSUNTA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 20/06/2023

594014 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - Riciclaggio - Attivazione di un conto corrente per il versamento del profitto illecito in epoca antecedente alla condotta integrativa del delitto presupposto - Configurabilità del reato - Condizioni.

SEZIONE SECONDA

Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi abbia attivato, anche anteriormente alla perpetrazione del delitto presupposto di frode informatica, un conto corrente al fine di ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate, a condizione che l'agente sia inconsapevole delle modalità di consumazione del delitto presupposto, produttivo dell'illecito profitto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 640 ter

Massime precedenti Vedi: N. 46637 del 2019 Rv. 277594-01, N. 18965 del 2016 Rv. 266947-01, N. 19125 del 2023 Rv. 284653-01

Sez. 2, Sentenza n. 8804 del 02/02/2024 Cc. (dep. 28/02/2024) Rv. 286007-01

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **AGOSTINACCHIO LUIGI.** *Relatore:* **AGOSTINACCHIO LUIGI.** *Imputato:* **ABDOUNE ACHRAF. P.M. SENATORE VINCENZO.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 03/04/2023

661192 IMPUGNAZIONI - SPESE - Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. - Accoglimento in fase rescindente - Declaratoria di inammissibilità in fase rescissoria - Condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria - Esclusione.

L'accoglimento del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. nella fase rescindente esclude che, rispetto alla fase rescissoria, debba pronunciarsi la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria, anche in caso di successiva inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

Sez. 2, Ordinanza n. 8803 del 02/02/2024 Cc. (dep. 28/02/2024) Rv. 285938-01

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **AGOSTINACCHIO LUIGI.** *Relatore:* **AGOSTINACCHIO LUIGI.** *Imputato:* **SCIRE' SEBASTIANO. P.M. SENATORE VINCENZO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRIESTE, 18/10/2023

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Ricorso avverso ordinanza della Corte di appello dichiarativa dell'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di condanna - Proposto dal condannato personalmente - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello abbia dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di condanna, in quanto il novellato art. 613 cod. proc. pen. ha imposto un requisito soggettivo di legittimazione valevole per qualsiasi ipotesi di ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 632, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18016 del 2019 Rv. 276080-01, N. 27720 del 2019 Rv. 276223-01, N. 36796 del 2021 Rv. 281991-01, N. 11126 del 2021 Rv. 281475-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8914 del 2018 Rv. 272011-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 7990 del 31/01/2024 Ud. (dep. **22/02/2024**) Rv. **286003-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Imputato: MONACO WALTER. P.M. GIORGIO LIDIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 29/05/2023

661011 IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO - Art. 601, comma 3, cod. proc. pen. - Disciplina introdotta dalla cd. "Riforma Cartabia" - Termine a comparire di quaranta giorni - Applicabilità - Decorrenza.

La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall'art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215. (In motivazione, la Corte ha precisato che sussiste una stretta correlazione tra la perdurante applicazione delle disposizioni emergenziali per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2024 e l'entrata in vigore della disciplina sui nuovi termini a comparire, non applicabili in forza della proroga delle citate disposizioni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 5, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 159 art. 94 com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. G, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 5 duodecies, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/2022 num. 199 CORTE COST., Decr. Legisl. Pres. 30/12/2021 num. 228 art. 16 com. 1, Legge 25/02/2022 num. 15, Decreto Legge 30/12/2023 num. 215 art. 11 com. 7, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5347 del 2024 Rv. 285912-01

Massime precedenti Difformi: N. 49644 del 2023 Rv. 285674-01, N. 5481 del 2024 Rv. 285945-01

Sez. 2, Sentenza n. 7977 del 25/01/2024 Ud. (dep. **22/02/2024**) Rv. **286002-01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: PG C/ NICOSIA ANTONINO. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 29/11/2022

661119 IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO - Ricorso per cassazione - Motivo di ricorso per errata applicazione dei criteri sul calcolo della pena - Accoglimento dell'impugnazione - Estensione degli effetti ai coimputati concorrenti nel medesimo reato non impugnanti - Sussistenza - Ragioni.

L'accoglimento del ricorso per cassazione proposto da uno dei coimputati per l'errata applicazione dei criteri sul calcolo della pena è estensibile ai coimputati, concorrenti nel medesimo reato, che non l'abbiano proposto ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il motivo di impugnazione non ha natura strettamente personale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 2940 del 2014 Rv. 258393-01, N. 55001 del 2018 Rv. 274213-02, N. 3750 del 2013 Rv. 254549-01, N. 189 del 2020 Rv. 277814-02, N. 22903 del 2023 Rv. 284727-05

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 8016 del 24/01/2024 Cc. (dep. 22/02/2024) Rv. 285937-01

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: PORTELLI PAOLO FRANCO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CALTANISSETTA, 26/10/2023

663026 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' - Dichiarazioni rese dalla persona offesa di reato di particolare impatto sociale ex art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. - Mancata fonoregistrazione - Inutilizzabilità - Esclusione - Nullità - Esclusione - Conseguenze.

La mancata fonoregistrazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa di reato di particolare impatto sociale ex art. 407, comma 2, lett. a). cod. proc. pen. non ne determina l'inutilizzabilità, non essendo tale sanzione espressamente prevista, né dà luogo a una nullità generale a regime intermedio, funzionale a garantire il diritto di difesa, potendo l'imputato contestare, nel giudizio di merito o nel corso dell'incidente cautelare, sia l'attendibilità di quanto dichiarato che la credibilità della fonte, ma il giudice è tenuto ad adottare, con riguardo a tali profili, una motivazione rafforzata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 373 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3651 del 2014 Rv. 259088-01

Sez. 2, Sentenza n. 7140 del 19/01/2024 Ud. (dep. 16/02/2024) Rv. 285994-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: PELLEGRINO ANDREA. Relatore: PELLEGRINO ANDREA. Imputato: PG C/ MARTIRADONNA FRANCES. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 04/11/2022

661082 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Procedimento trattato, in sede di legittimità, con il cd. "rito Covid" - Documenti nuovi o non presenti in atti che la difesa intende produrre per chiederne l'acquisizione a fini decisori - Termine per la trasmissione, a mezzo PEC, alla cancelleria della Corte di cassazione - Indicazione - Ragioni.

Nel procedimento trattato, in sede di legittimità, con il cd. "rito Covid", i documenti nuovi o, comunque, non presenti in atti che la difesa intende produrre per chiederne la formale acquisizione in funzione dell'utilizzazione a fini decisori devono essere trasmessi alla cancelleria della Corte di cassazione, a mezzo posta elettronica certificata, improrogabilmente "entro il quinto giorno antecedente l'udienza", in quanto tale termine, previsto, per il deposito delle conclusioni, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, "in parte qua" senza modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (e più favorevole di quello di "quindici giorni prima dell'udienza" previsto, per il deposito di motivi nuovi e memorie, dall'art. 611 cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della novella di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha natura generale, in assenza di una specifica disciplina riguardante le produzioni documentali. (Fattispecie relativa alla produzione, da parte del difensore, di documenti di varia natura, non presenti in atti, avvenuta con due separati inoltri a mezzo PEC, rispettivamente due giorni prima e un giorno prima dell'udienza di trattazione orale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Decreto Legge del 2020 num. 137 art. 23 com. 8, Legge del 2020 num. 176 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2022 num. 150 art. 35 com. 1 lett. A

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 209 del 2021 Rv. 281047-02, N. 42052 del 2019 Rv. 277609-01, N. 42817 del 2016 Rv. 267801-01

Sez. 2, Sentenza n. 7138 del 19/01/2024 Ud. (dep. **16/02/2024**) Rv. **285998-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: MEO ALESSIO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 12/05/2023

615003 SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA - Prescrizione del reato in grado di appello - Accertamento della responsabilità civile - Caducazione dell'ordine di pubblicazione della sentenza - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 cod. pen. per contrasto con gli artt. 27, comma 2, 111, 117, comma 1, Cost., nonché con la normativa sovranazionale in punto di presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva, nella parte in cui non prevede che, in caso di sopravvenienza di una sentenza di proscioglimento in grado di appello per intervenuta prescrizione, non si debba procedere alla pubblicazione della sentenza di primo grado quale mezzo di riparazione del danno non patrimoniale subito dalla parte civile. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in tal caso, la pubblicazione della sentenza dev'essere riferita anche a quella pronunciata in grado di appello, confermativa della responsabilità civile e del danno cagionato dall'imputato, senza l'utilizzo di alcuna struttura lessicale evocativa della colpevolezza del predetto per come riferibile al "dictum" del tribunale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 186, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 543 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 com. 1, Costituzione art. 27 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 9058 del 2011 Rv. 249620-01, N. 207 del 2023 Rv. 284112-01, N. 12974 del 2020 Rv. 279264-02

Sez. 2, Sentenza n. 6591 del 16/01/2024 Ud. (dep. **14/02/2024**) Rv. **285934-01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: SARACO ANTONIO. Relatore: SARACO ANTONIO. Imputato: FERRARA ANNAMARIA. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 01/12/2022

594074 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Rapporti tra datore di lavoro e aspiranti lavoratori dipendenti - Prospettazione dell'alternativa tra rinuncia a parte della retribuzione e perdita dell'opportunità di lavoro - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.

Non integra il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinuncia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d'opera sottopagate, ciò non significa che l'ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21789 del 2019 Rv. 275783-01, N. 6620 del 2022 Rv. 282903-01

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Difformi: N. 8477 del 2019 Rv. 275613-01, N. 16656 del 2010 Rv. 247350-01

Sez. 2, Sentenza n. 4780 del 15/01/2024 Ud. (dep. **02/02/2024**) Rv. **285925-01**

Presidente: **PETRUZZELLIS ANNA.** *Estensore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Relatore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Imputato:* **WALD STANZEL DAGMAR ELISABETH. P.M. CUOMO LUIGI.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 19/12/2022

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Riforma in grado di appello di sentenza dichiarativa di estinzione del reato, con condanna agli effetti civili - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Obbligo - Esclusione - Condizioni.

Il disposto di cui all'art. 604, comma 6, cod. proc. pen. non prevede l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ma attribuisce al giudice la facoltà discrezionale di disporla, dovendosi poi distinguere il caso in cui la sentenza di primo grado dichiarativa dell'estinzione del reato o dell'improcedibilità sia intervenuta antecedentemente allo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale da quello in cui tale sentenza sia stata pronunciata all'esito di essa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 49984 del 2023 Rv. 285618-01

Sez. 2, Ordinanza n. 4800 del 15/01/2024 Cc. (dep. **02/02/2024**) Rv. **285927-01**

Presidente: **PETRUZZELLIS ANNA.** *Estensore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Relatore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Imputato:* **STAN ELENA CRISTINA. P.M. CUOMO LUIGI.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 25/09/2023

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Ricorso per cassazione – Proposto da difensore privo di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza – Dichiarazione di inammissibilità senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – Applicabilità - Ragioni.

Nel caso di ricorso per cassazione proposto, in violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., da difensore privo di specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla pronuncia della sentenza, è possibile dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione con procedimento "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., posto che il contrasto tra la disposizione che prevede l'anzidetta procedura non partecipata anche per i ricorsi proposti da soggetto non legittimato e quella, egualmente contenuta in tale norma, che la esclude in caso di inosservanza delle previsioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen. deve essere risolto accordando la prevalenza alla prima, potendosi ritenere che il riferimento a tale articolo, nella sua interezza, sia rimasto invariato per un difetto di coordinamento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610 com. 5, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 40824 del 2023 Rv. 285256-01, N. 47927 del 2023 Rv. 285525-01

Sez. 2, Sentenza n. 8014 del 11/01/2024 Cc. (dep. 22/02/2024) Rv. 285936-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: EL JANATI ASMAE (CUI 03CGS06). P.M. PIRRELLI FRANCESCA ROMANA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 13/10/2023

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Necessità che la dichiarazione o elezione di domicilio sia successiva alla pronuncia della sentenza impugnata - Esclusione - Ragioni.

Nel caso di imputato non processato "in absentia", la dichiarazione o l'elezione di domicilio richieste ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, a condizione che siano depositate unitamente all'atto di appello, atteso che la contraria interpretazione ostacolerebbe indebitamente l'accesso al giudizio di impugnazione, in violazione dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Difformi: N. 3118 del 2024 Rv. 285805-01

Massime precedenti Vedi: N. 43718 del 2023 Rv. 285324-01, N. 51273 del 2023 Rv. 285546-01, N. 29321 del 2023 Rv. 284996-01

Sez. 2, Sentenza n. 7155 del 11/01/2024 Cc. (dep. 16/02/2024) Rv. 285999-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: PELLEGRINO ANDREA. Relatore: PELLEGRINO ANDREA. Imputato: CHISARI SERGIO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 26/05/2023

661073 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Ordinanza in materia di esecuzione emessa dalla Corte di appello - Annullamento con rinvio - Incompatibilità dei giudici che si sono già pronunciati - Sussistenza - Condizioni.

In tema di procedimento di esecuzione, nel caso di annullamento con rinvio dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello, gli atti devono essere trasmessi, ex art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., alla medesima sezione che ha adottato il provvedimento, sia pure in diversa composizione collegiale, a causa dell'incompatibilità dei giudici che si sono già pronunciati sulla questione, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice dell'esecuzione è incompatibile ogniqualvolta ha esercitato un potere discrezionale implicante una valutazione sul merito dell'accusa, e non mere determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, pur se adottate in base ad apprezzamento delle risultanze processuali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 com. 1 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43026 del 2015 Rv. 264750-01, N. 5042 del 2020 Rv. 278461-01, N. 3897 del 2023 Rv. 284428-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 6586 del 11/01/2024** Ud. (dep. 14/02/2024) Rv. **285909-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: PELLEGRINO ANDREA. Relatore: PELLEGRINO ANDREA. Imputato: PEPE MASSIMILIANO. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 05/04/2023

594179 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - Riciclaggio - Tentativo - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.

È configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto la fattispecie di reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del delitto nella forma consumata, posto che i pezzi del veicolo di provenienza furtiva erano stati disassemblati, trasferiti da un furgone a un autoarticolato e confusi con beni di origine lecita da destinare alla rivendita all'estero, di tal che risultava ostacolata l'identificazione della loro provenienza delittuosa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis, Decreto Legge 21/03/1978 num. 59 art. 3, Legge 18/05/1978 num. 191 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 1960 del 2015 Rv. 262506-01, N. 22437 del 2022 Rv. 283183-01, N. 17694 del 2010 Rv. 247220-01, N. 55416 del 2018 Rv. 274254-01

Massime precedenti Difformi: N. 37559 del 2019 Rv. 277080-01, N. 35439 del 2021 Rv. 281963-01, N. 5505 del 2014 Rv. 258340-01, N. 11277 del 2022 Rv. 282820-01

Sez. 2, **Sentenza n. 7132 del 11/01/2024** Ud. (dep. 16/02/2024) Rv. **285991-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: D'ANTONI CALOGERO. P.M. ROMANO GIULIO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 08/11/2022

661024 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REATO CONTINUATO - Sentenza divenuta irrevocabile dopo la scadenza dei termini per proporre impugnazione - Richiesta di continuazione - Motivi nuovi - Necessità - Onere dell'imputato di produrre copia dei provvedimenti - Sussistenza - Ragioni.

In tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e sempre che sia accompagnata dall'allegazione, precisa e completa, delle sentenze definitive rilevanti ai fini del decidere. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la natura eccezionale dell'istituto rispetto alla struttura del giudizio di appello e l'assenza di qualsiasi pregiudizio per l'imputato, che può sempre vedersi riconoscere la continuazione in sede esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10470 del 2016 Rv. 266655-01, N. 6348 del 2023 Rv. 284409-01, N. 17077 del 2011 Rv. 250245-01

Massime precedenti Difformi: N. 30272 del 2021 Rv. 282475-01, N. 37379 del 2020 Rv. 280424-01

Massime precedenti Vedi: N. 10661 del 2023 Rv. 284291-01, N. 33098 del 2021 Rv. 281915-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10 del 2000 Rv. 216238-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 6597 del 11/01/2024 Cc. (dep. **14/02/2024**) Rv. **285931-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: PELLEGRINO ANDREA. Relatore: PELLEGRINO ANDREA. Imputato: SALVATI ANTONIO. P.M. ROMANO GIULIO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 06/09/2023

664033 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - Questioni non proposte con l'impugnazione o non esaminate dal giudice "a quo" - Cognizione del giudice "ad quem" - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di appello cautelare, la cognizione del giudice, per la natura devolutiva del gravame, è circoscritta entro il limite dei motivi dedotti dall'appellante, oltre che di quanto deciso con il provvedimento gravato, sicché non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di prime cure, né al giudice "ad quem" è attribuito il potere di estendere la propria cognizione "ex officio" a questioni non esaminate dal giudice "a quo", salvo che si tratti di nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado. (Fattispecie relativa ad appello avverso l'ordinanza di rigetto di istanza di dissequestro e restituzione di somme, avanzata dalla difesa di indagato per il delitto di usura, in cui era stata dedotta, per la prima volta avanti al giudice del gravame, la questione dell'inutilizzabilità di intercettazioni eseguite nel corso del procedimento, in quanto autorizzate in relazione a diverso delitto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19008 del 2016 Rv. 267209-01, N. 30483 del 2015 Rv. 264818-01, N. 43913 del 2012 Rv. 253786-01

Massime precedenti Vedi: N. 1108 del 2000 Rv. 215849-01

Sez. 2, Sentenza n. 5909 del 10/01/2024 Cc. (dep. **09/02/2024**) Rv. **285995-01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: PMT C/ IGNOTI. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 05/10/2023

663012 INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - UDIENZA - Richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari - Restituzione degli atti al pubblico ministero per non essere scaduto il termine - Abnormità - Ragioni - Fattispecie.

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - In genere.

È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto della proroga del termine per il compimento delle indagini, restituisce gli atti al pubblico ministero in ragione della ritenuta mancata scadenza del termine di cui all'art. 405, comma 3, cod. proc. pen., posto che tale giudicante può accogliere o rigettare la richiesta, ma non omettere la decisione, determinandosi, in tal caso, una stasi nel procedimento. (Fattispecie in cui il giudice per le indagini preliminari aveva, peraltro, erroneamente ritenuto che fossero applicabili i termini di durata delle indagini introdotti dalla cd. riforma Cartabia, facendo riferimento, a tal proposito, alla data di iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. del nome della persona indagata e non, invece, alla data di iscrizione della notizia di reato, come ritenuto corretto dalla Corte).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 com. 2 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 4844 del 2019 Rv. 275046-01, N. 1257 del 2024 Rv. 285735-01, N. 240 del 1999 Rv. 212638-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20569 del 2018 Rv. 272715-01, N. 37502 del 2022 Rv. 283552-01

Sez. 2, Sentenza n. 6027 del 10/01/2024 Cc. (dep. **12/02/2024**) Rv. **285867-01**

Presidente: **RAGO GEPPINO**. *Estensore:* **DI PAOLA SERGIO**. *Relatore:* **DI PAOLA SERGIO**. *Imputato:* **PMT C/ MAZZA ANTONIO PIETRO**. *P.M. PEDICINI ETTORE*. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 08/06/2023

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Misura cautelare reale - Accoglimento dell'appello cautelare per la ritenuta insussistenza del "fumus commissi delicti" - Ricorso per cassazione del pubblico ministero con cui è dedotta la sola sussistenza di tale requisito - Mancata prospettazione della sussistenza altresì del "periculum in mora" - Inammissibilità del ricorso per difetto di interesse - Sussistenza - Ragioni.

È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza di accoglimento, per la ritenuta insussistenza del "fumus commissi delicti", dell'appello cautelare promosso nei confronti del decreto di sequestro preventivo nel caso in cui la parte ricorrente si sia limitata a contestare il mancato riconoscimento dell'anzidetto requisito, senza nulla prospettare in ordine al "periculum in mora", posto che l'accoglimento dell'impugnativa in ordine al solo motivo dedotto non condurrebbe all'applicazione della misura reale, risultando inidoneo al conseguimento di una decisione concretamente favorevole per l'impugnante.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13284 del 2021 Rv. 281010-01, N. 37876 del 2023 Rv. 285026-01, N. 43948 del 2023 Rv. 285400-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36959 del 2021 Rv. 281848-01, N. 6624 del 2012 Rv. 251693-01

Sez. 2, Sentenza n. 5887 del 10/01/2024 Ud. (dep. **09/02/2024**) Rv. **285929-01**

Presidente: **RAGO GEPPINO**. *Estensore:* **PARDO IGNAZIO**. *Relatore:* **PARDO IGNAZIO**. *Imputato:* **LOMOIO OTELLO**. *P.M. PEDICINI ETTORE*. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 12/04/2023

609120 REATO - REATO COMPLESSO - Assorbimento del reato di danneggiamento in quello di rapina - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Sussiste concorso materiale, e non assorbimento, tra il delitto di rapina e quello di danneggiamento, nel caso in cui l'alterazione, il deterioramento o la distruzione del luogo di custodia di un bene sia seguito dalla violenza alla persona, posto che solo il furto semplice, e non anche quello aggravato dalla violenza sulle cose, costituisce elemento costitutivo del delitto di rapina. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la contestazione dei reati di tentata rapina impropria e di danneggiamento a fronte della condotta di un imputato che, dopo avere infranto il deflettore di un'autovettura, tentava di impossessarsi di una sacca custodita al suo interno, non riuscendovi per l'intervento della persona offesa, nei cui confronti usava, poi, violenza onde assicurarsi l'impunità).

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. Abrog. art. 84, Cod. Pen. art. 635 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18913 del 2022 Rv. 283182-01, N. 1925 del 2016 Rv. 265990-01, N. 8999 del 2015 Rv. 263229-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34655 del 2005 Rv. 231799-01, N. 8545 del 2003 Rv. 223395-01, N. 20664 del 2017 Rv. 269668-01, N. 38402 del 2021 Rv. 281973-01, N. 1235 del 2011 Rv. 248864-01, N. 350 del 2000 Rv. 217374-01

Sez. 2, Sentenza n. 8012 del 10/01/2024 Cc. (dep. 22/02/2024) Rv. 286004-01

Presidente: **RAGO GEPPINO.** *Estensore:* **BORSELLINO MARIA DANIELA.** *Relatore:* **BORSELLINO MARIA DANIELA.** *Imputato:* **PMT C/ ALI ISACK MOHAMED. P.M. CASELLA GIUSEPPINA.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 19/10/2023

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Richiesta di convalida dell'arresto in flagranza e di giudizio direttissimo - Restituzione degli atti al pubblico ministero per la mancata predisposizione di un turno collegiale funzionale alla celebrazione del giudizio direttissimo - Abnormità strutturale e funzionale del provvedimento - Sussistenza - Ragioni.

E'affetto da abnormità strutturale e funzionale, in quanto adottato in carenza di potere ed idoneo a cagionare un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento, emesso fuori udienza, con cui il presidente di sezione del tribunale, senza essersi pronunziato sulla richiesta di convalida dell'arresto in flagranza e di giudizio direttissimo, restituisce gli atti al pubblico ministero sul rilievo che non era stato previsto un turno per la celebrazione collegiale del richiesto giudizio direttissimo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 3720 del 2020 Rv. 278305-01, N. 43790 del 2023 Rv. 285312-01, N. 35201 del 2017 Rv. 270682-01, N. 1973 del 2017 Rv. 268796-01, N. 34320 del 2020 Rv. 279976-01

Sez. 2, Sentenza n. 6017 del 09/01/2024 Ud. (dep. 12/02/2024) Rv. 285863-01

Presidente: **RAGO GEPPINO.** *Estensore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Relatore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Imputato:* **MESSINA GERALDINA. P.M. MARINELLI FELICETTA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 26/05/2023

609112 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - Estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. - Estinzione degli altri effetti penali della condanna - Esclusione - Conseguenze in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena - Indicazione.

L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta altresì l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, sicché di questa deve tenersi conto, ex art. 165, comma secondo, cod. pen., anche ai fini della necessità

SEZIONE SECONDA

di subordinare l'ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 166 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 43835 del 2008 Rv. 241685-01, N. 47647 del 2019 Rv. 277457-01, N. 3553 del 2014 Rv. 258668-01

Massime precedenti Vedi: N. 8535 del 2021 Rv. 280712-01, N. 5412 del 2020 Rv. 278575-01, N. 9063 del 2023 Rv. 284337-02

Sez. 2, Sentenza n. 6024 del 09/01/2024 Cc. (dep. 12/02/2024) Rv. 285933-01

Presidente: **RAGO GEPPINO.** *Estensore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Relatore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Imputato:* **ALBANESE ANTONIO. P.M. MARINELLI FELICETTA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' MATERA, 13/07/2023

594001 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - IN GENERE - Delitto di autoriciclaggio - Impiego lecito delle risorse di provenienza delittuosa - Autonoma individualità rispetto al reato presupposto - Sussistenza - Provvista economica del nuovo delitto trasformativo - Sussistenza.

In tema di autoriciclaggio, la lecita vestizione delle somme, dei beni e delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, derivando dalla condotta di impiego, sostituzione o trasferimento, costituisce, per effetto dell'avvenuta trasformazione, il risultato dell'attività criminosa, sicché le risorse di origine illecita assumono un'autonoma individualità e integrano la provvista economica del nuovo delitto trasformativo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 ter lett. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4855 del 2023 Rv. 284390-01, N. 35260 del 2021 Rv. 281942-01, N. 27228 del 2020 Rv. 279650-02, N. 4953 del 2020 Rv. 278204-01, N. 27023 del 2022 Rv. 283681-02

Sez. 2, Sentenza n. 7966 del 09/01/2024 Ud. (dep. 22/02/2024) Rv. 286001-01

Presidente: **RAGO GEPPINO.** *Estensore:* **NICASTRO GIUSEPPE.** *Relatore:* **NICASTRO GIUSEPPE.** *Imputato:* **BENINATO FILIPPO. P.M. MARINELLI FELICETTA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 04/04/2023

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Esclusione di una delle circostanze aggravanti ad effetto speciale ritenute in primo grado - Aumento della pena base non applicato dal giudice di primo grado per l'aggravante residua - Pena finale complessivamente inferiore - Violazione del divieto - Esclusione - Ragioni.

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, nel concorso di due aggravanti ad effetto speciale, avendo escluso quella più grave, applichi, per la residua, un aumento sulla pena base per il reato più grave, pur se non determinato in misura inferiore in primo grado, irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta con la sentenza di condanna. (In motivazione, la

SEZIONE SECONDA

Corte ha precisato che, all'esito dell'esclusione dell'aggravante ad effetto speciale, non trova applicazione il meccanismo di contenimento previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63, Cod. Pen. art. 64

Massime precedenti Conformi: N. 18089 del 2016 Rv. 266837-01

Massime precedenti Difformi: N. 37985 del 2021 Rv. 282145-01

Massime precedenti Vedi: N. 48538 del 2022 Rv. 284214-01, N. 28580 del 2020 Rv. 279593-01, N. 40890 del 2022 Rv. 283804-01, N. 20383 del 2021 Rv. 281400-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16208 del 2014 Rv. 258653-01

Sez. 2, Sentenza n. 7340 del 20/12/2023 Ud. (dep. **19/02/2024**) Rv. **285932-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: BALDI TOMMASO (CUI 002HL98). P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 18/02/2022

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19 - Giudizio cartolare d'appello - Richiesta personale dell'imputato detenuto di comparire - Ammissibilità - Ragioni - Conseguenze.

In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, è legittima, nel giudizio cartolare d'appello, la richiesta di partecipazione all'udienza formulata dall'imputato detenuto personalmente e non per il tramite del difensore, non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 4, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 146 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 15139 del 2022 Rv. 283143-01

Massime precedenti Difformi: N. 49654 del 2023 Rv. 285489-01

Massime precedenti Vedi: N. 677 del 2022 Rv. 282531-01, N. 3958 del 2022 Rv. 282888-01

Sez. 2, Sentenza n. 4365 del 15/12/2023 Ud. (dep. **01/02/2024**) Rv. **285862-01**

Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: DE SANTIS ANNA MARIA. Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA. Imputato: C. P.M. GIORGIO LIDIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 07/03/2023

661065 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Nullità per sopravvenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale di norma relativa al trattamento

SEZIONE SECONDA

sanzionatorio - Rilevabilità di ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso - Sussistenza - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione, è rilevabile d'ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità della sentenza impugnata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, conseguente alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di norma riguardante la determinazione della pena. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata e ha rimesso al giudice di merito la quantificazione della pena, in ragione della sopravvenuta declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 629 cod. pen., nella parte in cui non è previsto che la sanzione comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità ai sensi dell'art. 311 cod. pen.)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 311, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27

Massime precedenti Conformi: N. 45958 del 2017 Rv. 271795-01, N. 21982 del 2013 Rv. 255674-01, N. 13878 del 2014 Rv. 259354-01

Massime precedenti Vedi: N. 18981 del 2017 Rv. 269933-01

Sez. 2, Ordinanza n. 6596 del 13/12/2023 Cc. (dep. 14/02/2024) Rv. 285990-01

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Relatore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Imputato:* **RUSSO BALDASSARRE. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TERMINI IMERESE, 01/03/2023

661071 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - DIFENSORI - SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO - Appello sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in cassazione - Qualificazione dell'appello come ricorso per cassazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Successiva iscrizione all'albo del difensore - Presentazione di motivi nuovi dopo la scadenza del termine da parte di diverso difensore iscritto all'albo - Irrilevanza.

La sottoscrizione dell'impugnazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo dei patrocinanti in cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso, anche nel caso in cui questo costituisca oggetto della conversione di un atto di appello erroneamente proposto. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che il vizio originario dell'impugnazione non può essere sanato dalla successiva iscrizione all'albo da parte del difensore, né dalla presentazione, avvenuta dopo la scadenza del termine per impugnare, di motivi nuovi da parte di un diverso difensore iscritto all'albo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613

Massime precedenti Conformi: N. 26905 del 2004 Rv. 228729-01, N. 33272 del 2013 Rv. 256998-01

Massime precedenti Vedi: N. 19203 del 2017 Rv. 269690-01, N. 48492 del 2013 Rv. 258000-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31297 del 2004 Rv. 228119-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 6595 del 12/12/2023** Cc. (dep. 14/02/2024) Rv. 285930-01

Presidente: **BELTRANI SERGIO**. Estensore: **AIELLI LUCIA**. Relatore: **AIELLI LUCIA**.
Imputato: **BALDO VINCENZO**. P.M. **GUERRA MARIAEMANUELA**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VERONA, 04/08/2023

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Provvedimento di rigetto all'accesso ai programmi di giustizia riparativa - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragioni.

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice nega al richiedente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis cod. proc. pen., non avendo lo stesso natura giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis

Sez. 2, **Sentenza n. 6326 del 06/12/2023** Ud. (dep. 13/02/2024) Rv. 285926-01

Presidente: **RAGO GEPPINO**. Estensore: **RECCHIONE SANDRA**. Relatore: **RECCHIONE SANDRA**. Imputato: **CARRASSI GIANFRANCO**. P.M. **SERRA D'AQUINO PASQUALE**. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 28/01/2022

594232 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE - Circostanze aggravanti - Reato commesso in danno di chi esercita attività imprenditoriale - Effettiva destinazione della somma a tale attività - Riconoscimento formale dello "status" di imprenditore - Necessità - Esclusione - Ragioni.

L'aggravante speciale di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile in tutti i casi in cui la somma presa in prestito ad interessi usurari è destinata ad essere impiegata in un'attività imprenditoriale, anche se non direttamente svolta dal soggetto al quale il prestito è, in concreto, erogato, senza che rilevi, "ex se", il dato formale del riconoscimento dello "status" di imprenditore, posto che la "ratio" di punire più severamente la condotta usuraria perpetrata nei confronti di chi destina allo svolgimento di attività imprenditoriali le somme ricevute in prestito, dev'essere individuata nel fatto che tale condotta non lede soltanto il patrimonio dell'usurato, ma concorre altresì ad inquinare l'economia legale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644 com. 5 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 10795 del 2016 Rv. 266163-01, N. 47559 del 2012 Rv. 253942-01

Massime precedenti Difformi: N. 25328 del 2011 Rv. 250759-01, N. 31803 del 2018 Rv. 273242-01

Sez. 2, **Sentenza n. 8790 del 06/12/2023** Ud. (dep. 28/02/2024) Rv. 286005-03

Presidente: **RAGO GEPPINO**. Estensore: **DI PAOLA SERGIO**. Relatore: **DI PAOLA SERGIO**. Imputato: **TEGANO DOMENICO**. P.M. **SERRAO D'AQUINO PASQUALE**. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 19/09/2022

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen - Obbligo di motivazione - Contenuto - Indicazione.

SEZIONE SECONDA

In tema di associazione mafiosa, l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. non può essere ritenuta sulla base della mera constatazione del reimpiego dei proventi illeciti in attività economiche, dovendo il giudice descriverne le specifiche modalità e la destinazione di tali introiti al finanziamento delle attività produttive, anche con riguardo alla dimensione degli investimenti eseguiti. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva configurato l'aggravante in presenza di un generico richiamo al "reimpiego del denaro ricavato nei più disparati settori merceologici").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 49334 del 2019 Rv. 277653-01, N. 7155 del 2021 Rv. 280662-01, N. 4115 del 2020 Rv. 278325-01

Sez. 2, Sentenza n. 8790 del 06/12/2023 Ud. (dep. **28/02/2024**) Rv. **286005-01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: DI PAOLA SERGIO. Relatore: DI PAOLA SERGIO. Imputato: TEGANO DOMENICO. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 19/09/2022

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione per delinquere di tipo mafioso - Concorso con associazione per delinquere generica - Configurabilità - Violazione del principio del "ne bis in idem" - Esclusione - Ragioni.

È configurabile il concorso tra un'associazione di tipo mafioso e un'associazione per delinquere dotata di un'autonoma struttura organizzativa che, avvalendosi del contributo di sodali anche diversi dai soggetti affiliati al sodalizio mafioso, persegue un proprio programma delittuoso, dalla cui attuazione discende il concomitante conseguimento dell'interesse del clan. (In motivazione, la Corte ha escluso la violazione del principio del "ne bis in idem" sul rilievo dell'insussistenza, nel rapporto tra le fattispecie associative, di piena coincidenza degli elementi costitutivi, difettando nell'associazione per delinquere generica il profilo programmatico del metodo mafioso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11356 del 2018 Rv. 272524-01, N. 41736 del 2018 Rv. 274077-02

Massime precedenti Vedi: N. 44537 del 2015 Rv. 264684-01, N. 4071 del 2020 Rv. 278583-01, N. 31908 del 2019 Rv. 276469-01

Sez. 2, Sentenza n. 8790 del 06/12/2023 Ud. (dep. **28/02/2024**) Rv. **286005-02**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: DI PAOLA SERGIO. Relatore: DI PAOLA SERGIO. Imputato: TEGANO DOMENICO. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 19/09/2022

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. - Impiego dei profitti illeciti in attività economiche lecite - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di associazione mafiosa, l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. ricorre nel solo caso in cui i proventi delle attività delittuose sono impiegati in attività economiche legali. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto

SEZIONE SECONDA

configurabile l'aggravante anche nell'ipotesi di reimpiego del denaro nelle medesime attività illecite perseguite dal sodalizio criminale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9108 del 2020 Rv. 278796-01, N. 4115 del 2020 Rv. 278325-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25191 del 2014 Rv. 259588-01

Sez. 2, Sentenza n. 6010 del 05/12/2023 Ud. (dep. **12/02/2024**) Rv. **285970-01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: SARACO ANTONIO. Relatore: SARACO ANTONIO. Imputato: CHIACCHIO PAOLO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 24/02/2023

661011 IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO - Art. 601, comma 3, cod. proc. pen. come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 150 del 2022 - Normativa transitoria - Sussistenza - Esclusione - Applicazione della nuova disciplina - Criteri - Indicazione.

In tema di atti preliminari al giudizio di appello, per effetto delle modifiche apportate all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2023, 150, la disciplina del termine a comparire dev'essere individuata, in assenza di norma transitoria, con riguardo alla data di emissione del provvedimento impugnato, e non a quella della proposizione dell'impugnazione, sicché, per gli appelli proposti avverso sentenze pronunciate fino al 31 dicembre 2022, tale termine è di venti giorni. (In motivazione, la Corte ha escluso che la disposizione transitoria di cui all'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2023, 150, sia riferibile agli atti preliminari al giudizio di appello, con la conseguenza che, per l'individuazione della normativa processuale applicabile, occorre fare riferimento al principio "tempus regit actum").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 49644 del 2023 Rv. 285674-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27614 del 2007 Rv. 236537-01, N. 38481 del 2023 Rv. 285036-01

Sez. 2, Sentenza n. 5869 del 28/11/2023 Ud. (dep. **09/02/2024**) Rv. **285997-01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Imputato: COSTA CARMINE. P.M. TOCCI STEFANO. (Parz. Diff.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 11/10/2022

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - Condotte di spaccio organizzate - Configurabilità - Esclusione - Condizioni.

In tema di stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel caso in cui l'attività di spaccio è svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze, pur se in quantitativi non rilevanti, sono sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico lo stupefacente.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 3363 del 2018 Rv. 272140-01

Massime precedenti Vedi: N. 50257 del 2023 Rv. 285706-01, N. 12551 del 2023 Rv. 284319-01, N. 28251 del 2017 Rv. 270397-01, N. 45061 del 2022 Rv. 284149-02 Rv. 284149-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 51063 del 2018 Rv. 274076-02

Sez. 2, Sentenza n. 7348 del 21/11/2023 Cc. (dep. 19/02/2024) Rv. 286000-02

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: CERSOSIMO EMANUELE. Relatore: CERSOSIMO EMANUELE. Imputato: PROCURA EPPO VENEZIA. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE AVELLINO, 17/05/2023

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Richiesta di proroga delle indagini - Dichiarazione di incompetenza del giudice per le indagini preliminari ex art. 22, comma 1, cod. proc. pen. e restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormalità - Esclusione - Ragioni.

Non è affetto da abnormalità il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto della proroga del termine di durata delle indagini, dichiara la propria incompetenza per territorio e restituisce gli atti al pubblico ministero, senza individuare il giudice competente, posto che non si determina una stasi irreversibile del procedimento, potendo l'organo dell'accusa avanzare nuova richiesta di proroga al giudice territorialmente competente. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'onere di individuare il giudice competente è previsto dall'art. 22, comma 3, cod. proc. pen., solo dopo la chiusura della fase delle indagini preliminari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6586 del 2022 Rv. 282784-01, N. 8678 del 2019 Rv. 280874-02

Sez. 2, Sentenza n. 7348 del 21/11/2023 Cc. (dep. 19/02/2024) Rv. 286000-01

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: CERSOSIMO EMANUELE. Relatore: CERSOSIMO EMANUELE. Imputato: PROCURA EPPO VENEZIA. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE AVELLINO, 17/05/2023

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Rigetto proroga indagini preliminari - Ordinanza emessa "de plano" dal giudice per le indagini preliminari - Abnormalità - Esclusione - Ragioni.

Non è affetta da abnormalità l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari decide sulla richiesta di proroga del termine per le indagini senza fissare l'udienza camerale, in quanto tale provvedimento non risulta emesso in carenza di potere.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 18540 del 2010 Rv. 247154-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 6861 del 07/11/2023 Ud. (dep. **15/02/2024**) Rv. **285935-01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: IMPERIALI LUCIANO. Relatore: IMPERIALI LUCIANO. Imputato: CANNAVACCIUOLO ANTONIO. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 26/10/2022

673088 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - VOCE PUBBLICA - Circostanze apprese da persona non identificata - Divieto di deporre su voci correnti - Esclusione - Ragioni.

Il divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico, sancito dall'art. 194, comma 3, cod. proc. pen., non trova applicazione nel caso in cui il teste riferisca circostanze apprese da una specifica persona, pur se non identificata con le sue generalità, essendo le stesse assimilabili a mere confidenze, per le quali è ammessa la prova testimoniale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3205 del 1999 Rv. 212776-01, N. 31721 del 2008 Rv. 240986-01, N. 47404 del 2011 Rv. 251608-01

Sez. 2, Sentenza n. 5182 del 13/10/2023 Cc. (dep. **06/02/2024**) Rv. **285928-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: SGADARI GIUSEPPE. Relatore: SGADARI GIUSEPPE. Imputato: GIONTA TERESA. P.M. BALDI FULVIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 28/04/2023

664011 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) - Custodia cautelare in carcere - Sostituzione con gli arresti domiciliari - Richiesta di persona in stato di detenzione di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita - Valutazione - Criteri - Fattispecie.

Ai fini della sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, il diritto costituzionalmente garantito della persona detenuta ad accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita deve essere oggetto di una valutazione che, caso per caso, operi un adeguato contemperamento con l'opposto interesse alla tutela della collettività. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di sostituzione della misura carceraria con quella autocustodiale, con autorizzazione a recarsi presso un centro medico specializzato, proveniente da detenuta imputata del reato di cui all'art. 416-bis, cod. pen., in ragione dell'acclarato "ruolo nevralgico" da costei ricoperto all'interno del sodalizio criminale di tipo camorristico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24515 del 2023 Rv. 284857-01, N. 7791 del 2008 Rv. 238721-01, N. 11259 del 2009 Rv. 243355-01, N. 19880 del 2020 Rv. 279250-01, N. 10383 del 2022 Rv. 282758-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 4906 del 10/10/2023 Ud. (dep. **05/02/2024**) Rv. **285993-01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: TEMPESTA MARCO. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 14/11/2022

594232 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE - Aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 644, comma quinto, cod. pen. - Applicabilità a tutte le ipotesi di usura - Sussistenza - Ragioni.

Le aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 644, comma quinto, cod. pen. sono applicabili a tutte le ipotesi di usura, ivi comprese quelle disciplinate dal comma terzo, seconda parte, essendo quella di cui all'indicata disposizione incriminatrice una norma a più fattispecie. (In motivazione, la Corte ha precisato che le norme di cui ai commi terzo e quarto individuano in concreto, in relazione a casi in cui gli interessi risultano inferiori al limite legale, le caratteristiche sintomatiche dell'usurarietà della prestazione, sicché integrano, a livello sistematico, le fattispecie incriminatrici di usura descritte al primo e secondo comma dell'art. 644 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644

Massime precedenti Vedi: N. 26214 del 2017 Rv. 269962-01, N. 19134 del 2022 Rv. 283187-02, N. 18778 del 2014 Rv. 259962-01 Rv. 259963-01 Rv. 259961-01

Sez. 2, Sentenza n. 4772 del 05/10/2023 Ud. (dep. **02/02/2024**) Rv. **285996-02**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: A. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CAGLIARI, 02/03/2023

577001 PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. - Applicabilità in grado appello celebrato con rito cartolare - Richiesta dell'imputato ex art. 545-bis cod. proc. pen. - Necessità - Termine finale di proposizione - Indicazione.

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, è onere dell'imputato, nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, richiedere il subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen. nell'atto di appello o nei motivi nuovi o aggiunti, ovvero in sede di formulazione delle conclusioni scritte o nella memoria di replica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis

Massime precedenti Vedi: N. 43848 del 2023 Rv. 285412-01 Rv. 285412-02, N. 41313 del 2023 Rv. 285708-01, N. 4934 del 2024 Rv. 285751-01, N. 636 del 2024 Rv. 285630-01, N. 43960 del 2023 Rv. 285307-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 4772 del 05/10/2023** Ud. (dep. 02/02/2024) Rv. **285996-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: A. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CAGLIARI, 02/03/2023

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Giudizio di appello celebrato con rito cartolare - Ricorso per cassazione - Doglianza in punto di pena sostitutiva - Mancata attivazione del subprocedimento ex art. 545-bis cod. proc. pen. - Proponibilità - Condizioni.

In tema di impugnazioni, nel caso di giudizio di appello celebrato con rito cartolare, è possibile proporre ricorso per cassazione, dolendosi del silenzio della Corte di appello in ordine all'esperibilità del subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen., a condizione che risulti impugnata congiuntamente anche la sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43848 del 2023 Rv. 285412-01 Rv. 285412-02, N. 43960 del 2023 Rv. 285307-01, N. 33027 del 2023 Rv. 285090-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22533 del 2019 Rv. 275376-01

FEBBRAIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 8671 del 15/02/2024 Cc. (dep. **28/02/2024**) Rv. **285963-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Imputato: ALCAMO ATANASIO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 18/05/2023

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Sequestro preventivo di manufatto abusivo ultimato, ubicato in zona agricola - Aggravio del carico urbanistico - Motivazione sul "periculum in mora" - Criteri.

In tema di reati edilizi, il "periculum in mora" richiesto ai fini del sequestro preventivo di un manufatto abusivo ultimato, ubicato in zona agricola, può essere legittimamente motivato con l'aggravio del carico urbanistico che le opere determinano, come desumibile dalla loro consistenza e destinazione d'uso, oltre che dalla destinazione urbanistica dell'area su cui insistono, trattandosi di elementi idonei a fornire un'oggettiva indicazione dell'incidenza dell'intervento sulle esigenze urbanistiche di zona.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 42717 del 2015 Rv. 265195-01, N. 52051 del 2016 Rv. 268812-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12878 del 2003 Rv. 223722-01

Sez. 3, Sentenza n. 8361 del 26/01/2024 Cc. (dep. **27/02/2024**) Rv. **285968-01**

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: GAI EMANUELA. Relatore: GAI EMANUELA. Imputato: BUENO TEJADA DAVID. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' ROMA, 21/09/2023

664032 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Misure coercitive custodiali - Passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena detentiva eseguibile - Impugnazione cautelare - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta il venir meno della funzione del vincolo custodiale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto la definitività del titolo esecutivo, pur se sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e, "a fortiori", alla Suprema Corte.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 46795 del 2008 Rv. 242267-01

Massime precedenti Vedi: N. 10786 del 2018 Rv. 272764-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18353 del 2011 Rv. 249480-01, N. 31524 del 2004 Rv. 228167-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 8669 del 25/01/2024 Cc. (dep. **28/02/2024**) Rv. **285962-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALTERIO DONATELLA. Relatore: GALTERIO DONATELLA. Imputato: DI DONATO DIEGO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 19/10/2023

664032 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Giudicato cautelare - Decisione di rito - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

La preclusione processuale determinata dal cosiddetto "giudicato cautelare" opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo, invece, tale effetto alle decisioni che definiscono l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale il tribunale del riesame aveva ritenuto operante la preclusione in relazione all'impugnazione di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale in quanto preceduta da altra impugnazione proveniente dal medesimo indagato, inoltrata a mezzo di posta elettronica e dichiarata inammissibile per mancanza della firma digitale del difensore).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 43213 del 2010 Rv. 248804-01, N. 4273 del 2009 Rv. 242502-01

Massime precedenti Vedi: N. 13817 del 2023 Rv. 284562-01, N. 29975 del 2014 Rv. 259944-01, N. 8695 del 2018 Rv. 272217-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14535 del 2007 Rv. 235908-01

Sez. 3, Sentenza n. 5481 del 24/01/2024 Ud. (dep. **07/02/2024**) Rv. **285945-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SEMERARO LUCA. Relatore: SEMERARO LUCA. Imputato: DOTTOR SONIA. P.M. DI NARDO MARILIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 16/05/2023

661011 IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO - Nuovo termine a comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. g), n. 3 d.lgs n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) - Applicabilità - Decorrenza - Ragioni.

La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, il cui mancato rispetto comporta la nullità del relativo decreto di citazione e degli atti consequenziali, è applicabile a far data dal 30 dicembre 2022, in base al combinato disposto del citato d.lgs. n. 150 del 2022, dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché dell'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli artt. 5-duodecies del citato d.l. n. 162 del 2022, 17 d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, non incidono sulla disciplina dei termini a comparire, ma solo su quella del cd. "rito pandemico a trattazione scritta", la cui applicazione è stata estesa, da ultimo, alle impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 5, Decreto Legge del 2021 num. 228 art. 16 com. 1, Legge del 2022 num. 15, Decreto Legisl. del 2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. del 2022 num. 150 art. 87

SEZIONE TERZA

com. 1, Decreto Legisl. del 2022 num. 150 art. 94 com. 2, Decreto Legisl. del 2022 num. 150 art. 99 bis, Decreto Legge del 2022 num. 162 art. 5 duodecies, Decreto Legge del 2022 num. 162 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge del 2022 num. 162 art. 16 com. 1, Legge del 2022 num. 199 CORTE COST., Decreto Legge del 2023 num. 75 art. 17, Legge del 2023 num. 112 CORTE COST., Decreto Legge del 2023 num. 215 art. 11 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 49644 del 2023 Rv. 285674-01

Sez. 3, Sentenza n. 7541 del 24/01/2024 Ud. (dep. **21/02/2024**) Rv. **285964-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: DI STASI ANTONELLA. Relatore: DI STASI ANTONELLA. Imputato: PICCIANO GABRIELE. P.M. DI NARDO MARILIA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO L'AQUILA, 04/04/2023

598016 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Delitto di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, in legge n. 26 del 2019 - Abrogazione, ex art. 1, comma 318, legge n. 197 del 2022, a far data dall'01/01/20124 - Applicabilità nel periodo di "vacatio legis" della legge più favorevole - Esclusione - Deroga al principio di retroattività della "lex mitior" - Ragionevolezza.

L'abrogazione, a far data dall'01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 7 CORTE COST., Legge 28/03/2019 num. 26 art. 1, Decreto Legge 04/05/2023 num. 48 art. 8, Legge 03/07/2023 num. 85 art. 1, Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 39205 del 2023 Rv. 285140-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 49686 del 2023 Rv. 285435-01

Sez. 3, Sentenza n. 8665 del 17/01/2024 Cc. (dep. **28/02/2024**) Rv. **285961-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: PMT C/ CIANCIARUSO ALESSAND. P.M. SECCIA DOMENICO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' BARI, 10/07/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Sottrazione all'imposta al consumo di oli destinati alla lubrificazione meccanica - Reato di cui all'art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995 - Configurabilità - Ragioni.

Integra il reato di cui all'art. 40 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, la sottrazione all'imposta di consumo di oli destinati alla lubrificazione meccanica, posto che l'art. 62, comma 3, d.lgs. citato include tali prodotti nel novero di quelli assoggettati a imposta di consumo e l'art. 61, comma 4,

SEZIONE TERZA

del medesimo testo normativo prevede l'applicabilità delle sanzioni stabilite dai precedenti artt. 40 e 44 per le violazioni all'obbligo del pagamento per quantità di prodotto non inferiore a 100 chilogrammi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 40, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 62 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 61 com. 4, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 44

Massime precedenti Vedi: N. 10818 del 2019 Rv. 275144-01

Sez. 3, Sentenza n. 7245 del 12/01/2024 Ud. (dep. **19/02/2024**) Rv. **285953-01**

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.**
Imputato: **GUEYE CHEIKH. P.M. TOCCI STEFANO. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 01/06/2023

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Data di commissione del reato sconosciuta - "Dies a quo" per il calcolo dei termini di prescrizione - Principio del "favor rei" - Applicabilità solo in caso di incertezza assoluta - Eliminazione dell'incertezza attraverso deduzioni logiche - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di cause di estinzione del reato, il principio del "favor rei", in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale deve essere fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche attraverso deduzioni logiche. (Fattispecie relativa alla ricettazione di oltre milleduecento supporti audiovisivi abusivamente riprodotti, in cui la Corte ha ritenuto il reato commesso in epoca prossima al suo accertamento in ragione della rapida obsolescenza commerciale di tal genere di prodotti e della scarsa convenienza economica a detenerli a lungo, prima della messa in vendita). (Conf.: n. 2865 del 1991, Rv. 189896-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4139 del 2018 Rv. 272076-01, N. 46467 del 2017 Rv. 271146-01

Massime precedenti Vedi: N. 44322 del 2021 Rv. 282307-01, N. 25927 del 2021 Rv. 281535-01

Sez. 3, Sentenza n. 8347 del 12/01/2024 Ud. (dep. **27/02/2024**) Rv. **285967-01**

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.**
Imputato: **CARUSO MICHELE. P.M. TOCCI STEFANO. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FOGGIA, 10/03/2023

535000 DEMANIO - Demanio marittimo - Contravvenzione di abusiva occupazione di spazi demaniali - Illecito amministrativo configurabile in caso di occupazione avvenuta con veicoli - Riferibilità ai natanti - Sussistenza - Condizioni - Limiti.

Integra la contravvenzione di cui all'art. 1161, comma primo, cod. nav., e non l'illecito amministrativo di cui all'art. 1161, comma secondo, cod. nav., anche la condotta di chi realizza l'abusiva occupazione con imbarcazioni o con natanti, nel caso in cui, per consentirne l'ormeggio o per assicurarvi l'accesso, siano utilizzate strutture abusivamente realizzate.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/03/1942 num. 327 art. 1161 com. 1, Regio Decr. 30/03/1942 num. 327 art. 1161 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 33471 del 2006 Rv. 235123-01, N. 35790 del 2017 Rv. 271396-01, N. 49328 del 2013 Rv. 257349-01

Sez. 3, Sentenza n. 8647 del 11/01/2024 Ud. (dep. **28/02/2024**) Rv. **285959-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **GALTERIO DONATELLA.** *Relatore:* **GALTERIO DONATELLA.** *Imputato:* **M. P.M. COSTANTINI FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 21/03/2023

663121 INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - IN GENERE - Perizia - Procedimento di assunzione - Esame orale del perito - Necessità - Rinnovazione dell'esame nel corso del dibattimento - Condizioni - Ragioni.

L'assunzione della perizia in incidente probatorio implica l'esposizione orale del perito e il suo conseguente esame in udienza, nel contraddittorio delle parti, che dev'essere rinnovato in dibattimento ove ne sia fatta richiesta ex art. 468 cod. proc. pen., rientrando nelle legittime prerogative delle parti la possibilità di ottenere dal perito gli ulteriori chiarimenti che si rendano opportuni alla luce delle emergenze istruttorie acquisite dopo l'incidente probatorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 227, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 401 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 44847 del 2008 Rv. 242192-01

Massime precedenti Difformi: N. 6808 del 1999 Rv. 213467-01, N. 44495 del 2004 Rv. 230351-01

Massime precedenti Vedi: N. 1832 del 2015 Rv. 261771-01, N. 36613 del 2006 Rv. 235374-01

Sez. 3, Sentenza n. 7538 del 11/01/2024 Ud. (dep. **21/02/2024**) Rv. **285956-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **SEMERARO LUCA.** *Relatore:* **SEMERARO LUCA.** *Imputato:* **GERVASI FABIO.** P.M. **COSTANTINI FRANCESCA.** (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 02/02/2023

538004 EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - Realizzazione di un piazzale in calcestruzzo attraverso attività di scavo e sbancamento - Permesso di costruire - Necessità - Ragioni.

In tema di reati edilizi, è soggetta a permesso di costruire l'esecuzione di interventi finalizzati a realizzare un piazzale in calcestruzzo, in quanto tale attività determina una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1308 del 2017 Rv. 268847-01

Massime precedenti Vedi: N. 4916 del 2015 Rv. 262475-01, N. 8064 del 2009 Rv. 242741-01, N. 29466 del 2012 Rv. 253154-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 8648 del 11/01/2024 Ud. (dep. **28/02/2024**) Rv. **285969-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALTERIO DONATELLA. Relatore: GALTERIO DONATELLA. Imputato: F. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 06/02/2023

659115 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - MINORENNE - Modalità di assunzione della prova - Interesse dell'imputato ad impugnarne la violazione - Esclusione - Ragioni.

È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione con la quale l'imputato deduca la violazione delle norme che prescrivono particolari cautele per l'assunzione della prova testimoniale del minore, trattandosi di modalità previste nell'esclusivo interesse del soggetto debole sottoposto all'audizione, onde salvaguardarne l'integrità fisica e psicologica, ed evitare l'insorgere di fenomeni di vittimizzazione secondaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 362 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Massime precedenti Conformi: N. 44448 del 2013 Rv. 258314-01, N. 32374 del 2017 Rv. 270601-01, N. 42899 del 2009 Rv. 245376-01

Massime precedenti Vedi: N. 15737 del 2019 Rv. 275863-01, N. 32865 del 2022 Rv. 283416-01, N. 5433 del 2023 Rv. 284136-01

Sez. 3, Sentenza n. 4768 del 09/01/2024 Cc. (dep. **02/02/2024**) Rv. **285748-01**

Presidente: GALTERIO DONATELLA. Estensore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Imputato: PG C/ BLLIKU ANDRI. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE BRESCIA, 13/07/2023

671054 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE - Sentenza di applicazione di pena detentiva di entità superiore ai due anni - Art. 444, comma 1, cod. proc. pen. - Modifica introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. n. 150 del 2022 - Omessa applicazione di pena accessoria non oggetto di accordo tra le parti - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.

In tema di patteggiamento cd. "allargato", anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza per censurare l'omessa applicazione di una pena accessoria, che debba essere obbligatoriamente disposta e non abbia formato oggetto di diverso accordo tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 444, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2022 num. 150 art. 25 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 28905 del 2019 Rv. 276374-01, N. 30285 del 2021 Rv. 281858-01, N. 48556 del 2023 Rv. 285426-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 5168 del 21/12/2023 Ud. (dep. **06/02/2024**) Rv. **285943-01**

Presidente: GALTERIO DONATELLA. Estensore: SEMERARO LUCA. Relatore: SEMERARO LUCA. Imputato: REALE DAMIANO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 02/02/2023

535000 DEMANIO - Contravvenzione di occupazione demaniale - Elemento soggettivo - Arbitrarietà della occupazione - Dolo - Requisiti.

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della contravvenzione di occupazione abusiva di spazio demaniale, è richiesta, in ragione della arbitrarietà che deve connotare la condotta, la precisa consapevolezza di agire in violazione degli elementi normativi del reato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione che, per l'integrazione dell'elemento soggettivo, aveva ritenuto sufficiente la colpa del soggetto agente).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1161

Massime precedenti Conformi: N. 37165 del 2014 Rv. 260179-01, N. 18822 del 2011 Rv. 250010-01, N. 29915 del 2011 Rv. 250666-01

Massime precedenti Vedi: N. 25984 del 2020 Rv. 279901-02, N. 29910 del 2011 Rv. 250664-01

Sez. 3, Sentenza n. 5494 del 14/12/2023 Cc. (dep. **07/02/2024**) Rv. **285946-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: INFANTE GIUSEPPE. P.M. DI NARDO MARILIA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE NAPOLI, 30/05/2023

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Ordine di demolizione del manufatto abusivo - Subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'esecuzione di tale ordine - Estinzione per prescrizione di una frazione di pena applicata a titolo di continuazione - Rilevanza ai fini dell'eseguibilità dell'ordine - Esclusione.

In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, alla cui esecuzione è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso per più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, non diviene ineseguibile per effetto dell'estinzione per prescrizione della frazione di pena ascrivibile ad uno dei reati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 173, Decreto Legisl. del 2001 num. 380 art. 31 com. 9 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15589 del 2020 Rv. 278838-01

Sez. 3, Sentenza n. 8152 del 12/12/2023 Cc. (dep. **26/02/2024**) Rv. **285966-01**

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: ZUNICA FABIO. Relatore: ZUNICA FABIO. Imputato: BONACCI SANDRO. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' VERBANIA, 23/06/2023

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Valutazione del "fumus commissi delicti" - Criteri - Indicazione.

Nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice non può limitarsi alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete

SEZIONE TERZA

risultanze processuali, delle contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 49478 del 2015 Rv. 265433-01, N. 28515 del 2014 Rv. 260921-01, N. 49596 del 2014 Rv. 261677-01, N. 18183 del 2018 Rv. 272927-01, N. 26197 del 2010 Rv. 247694-01

Massime precedenti Difformi: N. 2248 del 2014 Rv. 260047-01, N. 10618 del 2010 Rv. 246415-01, N. 2672 del 1999 Rv. 214185-01, N. 5656 del 2014 Rv. 258279-01, N. 18491 del 2018 Rv. 273069-01

Massime precedenti Vedi: N. 10231 del 2019 Rv. 276283-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 70 del 2000 Rv. 215840-01, N. 920 del 2004 Rv. 226492-01

Sez. 3, Sentenza n. 8151 del 12/12/2023 Cc. (dep. **26/02/2024**) Rv. **285965-01**

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: ZUNICA FABIO. Relatore: ZUNICA FABIO. Imputato: SCALZULLO LUCA. P.M. ORSI LUIGI. (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 16/06/2023

671096 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - Decorrenza dei termini per la presentazione della opposizione – Prima notifica valida cui segua, nei confronti dello stesso destinatario, una seconda notifica non necessaria – Decorrenza dei termini dalla prima notifica – Sussistenza - Conseguenze.

In tema di procedimento per decreto, non incide sul computo del termine per proporre opposizione l'esecuzione, in favore dell'imputato, di un'ulteriore notifica del decreto penale, non necessaria per essersi la prima regolarmente perfezionata, dovendosi escludere che una notifica successiva sia idonea a rimettere in termini il destinatario di un atto rispetto al già iniziato decorso di un termine processuale, conseguito a una precedente e già valida notifica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22671 del 2004 Rv. 228094-01, N. 4353 del 2024 Rv. 285705-01, N. 16611 del 2019 Rv. 275654-01, N. 36241 del 2019 Rv. 277583-01, N. 3959 del 2022 Rv. 282711-01

Sez. 3, Sentenza n. 5159 del 29/11/2023 Ud. (dep. **06/02/2024**) Rv. **285942-02**

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Imputato: D. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 22/02/2023

663141 INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - RICHIESTA - PROVVEDIMENTI - Mancato rispetto del termine previsto dall'art. 398, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. – Nullità – Esclusione – Mera irregolarità – Sussistenza - Ragioni.

SEZIONE TERZA

In tema di incidente probatorio, non è causa di nullità, in quanto sprovvisto di sanzione, ma di mera irregolarità il mancato rispetto del termine previsto per lo svolgimento dell'udienza dall'art. 398, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 398 com. 2 lett. C

Massime precedenti Difformi: N. 184 del 2006 Rv. 233389-01, N. 47845 del 2012 Rv. 253904-01

Sez. 3, Sentenza n. 8139 del 29/11/2023 Ud. (dep. **26/02/2024**) Rv. **285958-01**

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Relatore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **VENERE MICHELE.** *P.M. MANUALI VALENTINA.* (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 21/03/2023

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Sentenza che, accertata la sussistenza del reato, lo dichiara estinto per prescrizione - Errore nel calcolo dei termini - Appello del pubblico ministero - Ribaltamento della decisione - Obbligo di rinnovazione dell'istruttoria - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, la riforma della sentenza di non doversi procedere che, accertati i fatti in contestazione, abbia dichiarato il reato estinto per un errore nel calcolo dei termini di prescrizione non deve essere preceduta dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto il ribaltamento della decisione non deriva da una valutazione delle prove dichiarative diversa da quella svolta nella sentenza di proscioglimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31541 del 2023 Rv. 284860-01, N. 49984 del 2023 Rv. 285618-01, N. 12416 del 2020 Rv. 279058-01, N. 36905 del 2020 Rv. 280448-01

Sez. 3, Sentenza n. 5159 del 29/11/2023 Ud. (dep. **06/02/2024**) Rv. **285942-01**

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI.** *Estensore:* **REYNAUD GIANNI FILIPPO.** *Relatore:* **REYNAUD GIANNI FILIPPO.** *Imputato:* **D. P.M. MANUALI VALENTINA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 22/02/2023

656001 DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - Dichiarazione di astensione dalle udienze - Rigetto di richiesta di rinvio - Partecipazione del difensore ed esercizio dell'attività difensiva - Conseguenze - Nullità della sentenza - Esclusione - Fattispecie.

Non è causa di nullità della sentenza la celebrazione del giudizio avvenuta nonostante la dichiarazione di astensione dalle udienze formulata dal difensore, nel caso in cui quest'ultimo, a seguito del rigetto della richiesta di rinvio, vi partecipi esercitando l'attività difensiva riservatagli. (Fattispecie in cui la dichiarazione di astensione del difensore, cui era seguita la celebrazione del giudizio per effetto del rigetto dell'istanza di rinvio, aveva preceduto la celebrazione, in primo grado, dell'incidente probatorio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 44366 del 2015 Rv. 265804-01, N. 15646 del 2015 Rv. 263072-01

Massime precedenti Vedi: N. 35102 del 2019 Rv. 277315-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15232 del 2015 Rv. 263021-01

Sez. 3, Sentenza n. 5672 del 09/11/2023 Ud. (dep. **09/02/2024**) Rv. **285947-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Relatore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **ZHOU ZHENYI.** *P.M.* **SECCIA DOMENICO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRIESTE, 25/02/2022

588051 PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE - Contravvenzione prevista dall'art. 5, comma 1, lett. b), legge n. 283 del 1962 - Cattivo stato di conservazione delle sostanze - Sufficienza - Accertamento della loro commestibilità - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari, la contravvenzione prevista dall'art. 5, comma 1, lett. b), legge 30 aprile 1962, n. 283, sanzionando il cattivo stato di conservazione degli alimenti, a prescindere dal loro deperimento o dalla presenza di microbi, parassiti, sporcizia o stati di alternazione, non postula il previo accertamento della loro commestibilità, atteso che il danno alla salute dei consumatori non è elemento costitutivo della fattispecie. (Fattispecie relativa a congelamento di prodotti con modalità non appropriate, in cui la Corte ha ritenuto configurabile la contravvenzione in oggetto).

Riferimenti normativi: Legge del 1962 num. 283 art. 5 com. 1 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37858 del 2017 Rv. 271045-01, N. 46960 del 2018 Rv. 274029-01, N. 2649 del 2004 Rv. 226874-01, N. 2690 del 2020 Rv. 278248-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 443 del 2002 Rv. 220717-01

Sez. 3, Sentenza n. 7529 del 09/11/2023 Ud. (dep. **21/02/2024**) Rv. **285955-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Relatore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **DELFINO GIUSEPPE.** *P.M.* **SECCIA DOMENICO.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 20/01/2023

609001 REATO - IN GENERE - Delitti contro il sentimento per gli animali - Delitto di cui all'art. 544-bis cod. pen. - Clausola di salvezza di cui all'art. 19-ter disp att. cod. pen. - Uccisione di animali "senza necessità" - Coincidenza con qualsiasi violazione della normativa sulla caccia - Esclusione - Ragioni.

La clausola di salvezza di cui all'art. 19-ter disp. coord. cod. pen. osta a che la locuzione "senza necessità", contenuta nell'art. 544-bis, comma primo, cod. pen., che regola il delitto di maltrattamento di animali, sia intesa in senso coincidente con una qualsiasi violazione della normativa in tema di caccia, già penalmente sanzionata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, posto che, diversamente opinando, vi sarebbe, con riguardo a uno stesso fatto, un'inammissibile duplicazione sanzionatoria.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 544 bis, Regio Decr. del 1931 num. 601 art. 19 ter, Legge del 1992 num. 157 art. 30 CORTE COST., Legge del 2004 num. 189 art. 1 com. 1, Legge del 2004 num. 189 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 17012 del 2015 Rv. 263323-01, N. 40751 del 2015 Rv. 265164-01, N. 11606 del 2012 Rv. 252251-01, N. 37847 del 2023 Rv. 285111-01, N. 17691 del 2019 Rv. 275865-01, N. 10163 del 2018 Rv. 272620-01

Sez. 3, Sentenza n. 7528 del 09/11/2023 Ud. (dep. 21/02/2024) Rv. 285954-02

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: TEDESCHI CLAUDIO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO GENOVA, 15/11/2022

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Vizio di motivazione per omesso esame della questione di costituzionalità da parte del giudice di merito dinanzi al quale sia stata proposta - Inammissibilità - Ragioni.

È inammissibile il ricorso per cassazione col quale è dedotto il vizio di motivazione per avere il giudice di merito, dinanzi al quale sia stata proposta una questione di legittimità costituzionale, omesso di esaminarla, posto che la stessa, in quanto questione di diritto, rilevabile d'ufficio e proponibile in ogni stato e grado di qualsiasi procedimento giurisdizionale, può essere prospettata per la prima volta anche nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Legge del 1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 22439 del 2008 Rv. 240513-01, N. 37796 del 2020 Rv. 280961-01, N. 1666 del 2023 Rv. 284034-01, N. 20702 del 2020 Rv. 279376-01, N. 4944 del 2022 Rv. 282778-01, N. 8434 del 2009 Rv. 242970-01, N. 46775 del 2015 Rv. 265268-01, N. 5082 del 1997 Rv. 208150-01

Sez. 3, Sentenza n. 7528 del 09/11/2023 Ud. (dep. 21/02/2024) Rv. 285954-03

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: TEDESCHI CLAUDIO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO GENOVA, 15/11/2022

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019 - Trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello previsto per i delitti di cui agli artt. 316-ter cod. pen. e 76 d.P.R. n. 445 del 2000 - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede una pena edittale superiore a quelle rispettivamente contemplate, per casi simili, dagli artt. 316-ter cod. pen. e 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole, in quanto giustificata, per un verso, dall'esigenza di sanzionare penalmente illeciti che non raggiungono la soglia di punibilità prevista dal citato art. 316-ter, contenendo, con sanzione adeguata, l'indebito accesso a un beneficio di larga applicazione e, per altro verso, dalla diversa "ratio" punitiva, posto che

SEZIONE TERZA

viene in rilievo, in tal caso, l'esigenza di punire la condotta di chi «rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso», al fine dell'indebito conseguimento di benefici.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, DPR del 2000 num. 445 art. 76, Decreto Legge del 2019 num. 4 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge del 2019 num. 26 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 45917 del 2021 Rv. 282293-01, N. 31223 del 2021 Rv. 282105-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 49686 del 2023 Rv. 285435-01

Sez. 3, Sentenza n. 5672 del 09/11/2023 Ud. (dep. **09/02/2024**) Rv. **285947-02**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Relatore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **ZHOU ZHENYI.** *P.M.* **SECCIA DOMENICO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRIESTE, 25/02/2022

548014 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME - Illecito amministrativo di cui all'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 193 del 2007 - Reato previsto dall'art. 5, lett. b), legge n. 283 del 1962 - Rapporto di specialità reciproca - Sussistenza - Ragioni.

La contravvenzione prevista dall'art. 5, comma 12, lett. b), legge 30 aprile 1962, n. 283, e l'illecito amministrativo di cui all'art. 6, comma 5, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193, si pongono in rapporto di specialità reciproca, la qual cosa non esclude la possibilità della loro contemporanea configurabilità, posto che la prima sanziona la cattiva conservazione degli alimenti, pur se non dovuta alla violazione dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, mentre il secondo punisce il mancato rispetto dei requisiti di igiene di cui ai menzionati regolamenti, che non necessariamente trasmoda in un cattivo stato di conservazione degli alimenti stessi.

Riferimenti normativi: Legge del 1962 num. 283 art. 5 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge del 1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Regolam. Comunitario del 2004 num. 852, Regolam. Comunitario del 2004 num. 853, Decreto Legisl. del 2007 num. 193 art. 6 com. 5

Sez. 3, Sentenza n. 7235 del 27/10/2023 Ud. (dep. **19/02/2024**) Rv. **285952-01**

Presidente: **GENTILI ANDREA.** *Estensore:* **ZUNICA FABIO.** *Relatore:* **ZUNICA FABIO.** *Imputato:* **SUARES ANTONIO.** *P.M.* **PICCIRILLO RAFFAELE.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 20/03/2023

610001 RECIDIVA - IN GENERE - Irrilevanza ai fini della determinazione della pena in funzione dell'individuazione delle modalità di esercizio dell'azione penale - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 550 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 550 cod. proc. pen, per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nella parte in cui prevedono che si proceda con citazione diretta, anziché con richiesta di rinvio a giudizio, anche nel caso in cui il limite di pena di quattro anni, previsto dall'art. 550 cod. proc. pen., sia superato in ragione della contestata recidiva qualificata, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole, posto che la recidiva, pur quando si delinea come circostanza ad effetto speciale, resta un'aggravante peculiare, inerente alla persona del colpevole, sicché, se ritenuta applicabile, può legittimamente riverberarsi sul solo trattamento sanzionatorio e non sull'accertamento della competenza o

SEZIONE TERZA

dell'individuazione della pena ai fini cautelari, ove vengono in rilievo criteri che prescindono dalla biografia criminale dell'indagato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22966 del 2021 Rv. 281456-01, N. 44610 del 2023 Rv. 285267-01, N. 34949 del 2020 Rv. 280504-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 49935 del 2023 Rv. 285517-01

Sez. 3, Sentenza n. 5173 del 25/10/2023 Cc. (dep. **06/02/2024**) Rv. **285944-01**

Presidente: **GENTILI ANDREA.** *Estensore:* **ZUNICA FABIO.** *Relatore:* **ZUNICA FABIO.** *Imputato:* **SALUSTRI CRISTIAN. P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)**

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE SIENA, 04/05/2023

618000 SICUREZZA PUBBLICA - DASPO amministrativo - Art. 6 legge n. 401 del 1989 - Condotta commessa "in occasione o a causa di manifestazioni sportive" - Nozione - Fattispecie.

Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste dall'art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401, devono intendersi condotte commesse "in occasione o a causa di manifestazioni sportive" non solo quelle tenute direttamente in occasione di tali competizioni, ma anche quelle ad esse collegate da un rapporto di diretta e stretta causalità. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva ritenuto legittimamente adottato un DASPO amministrativo, con prescrizioni, che il questore aveva emesso nei confronti di un soggetto resosi autore di un furto, ascrivibile ad un'iniziativa collettiva di tifosi, perpetrato all'interno di un autogrill, in occasione del rientro da una trasferta).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31387 del 2015 Rv. 264244-01, N. 1767 del 2017 Rv. 269085-01, N. 30408 del 2016 Rv. 267362-01

Massime precedenti Vedi: N. 13077 del 2019 Rv. 275859-01, N. 7224 del 2020 Rv. 278089-01

Sez. 3, Sentenza n. 6577 del 24/10/2023 Cc. (dep. **14/02/2024**) Rv. **285951-01**

Presidente: **GALTERIO DONATELLA.** *Estensore:* **SEMERARO LUCA.** *Relatore:* **SEMERARO LUCA.** *Imputato:* **CURATELA FALLIMENTO HEINTZMANN ITALIA S.P.A.. P.M. MANUALI VALENTINA. (Diff.)**

Annula in parte senza rinvio, TRIB. LIBERTA' BARI, 19/01/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 - Apprensione di denaro derivante da transazione stipulata a seguito dell'azione di responsabilità ex art. 146, comma 2, r.d. n. 267 del 1942 - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non può essere disposto sulle somme di denaro confluite sul conto corrente intestato alla curatela fallimentare per effetto di transazione da quest'ultima stipulata con i sindaci e i revisori legali della società fallita, a seguito dell'azione di responsabilità ex art. 146, comma 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, posto che le predette somme non costituiscono profitto dei reati tributari precedentemente commessi dai legali rappresentanti della fallita.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2407, Regio Decr. del 1942 num. 267 art. 146 com. 2 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. del 2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 42616 del 2022 Rv. 283714-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36959 del 2021 Rv. 281848-01, N. 42415 del 2021 Rv. 282037-01

Sez. 3, Sentenza n. 6567 del 24/10/2023 Cc. (dep. 14/02/2024) Rv. 285950-01

Presidente: **GALTERIO DONATELLA.** *Estensore:* **MAGRO MARIA BEATRICE.** *Relatore:* **MAGRO MARIA BEATRICE.** *Imputato:* **GALMARINI MAURIZIO.** *P.M.* **LOY MARIA FRANCESCA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE BOLZANO, 07/04/2023

618001 SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE - Manifestazioni sportive - Provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione - Mancato rispetto, da parte del pubblico ministero, del termine di 48 ore per la presentazione della richiesta di convalida - Conseguenze - Inefficacia della misura - Convalida, da parte del giudice per le indagini preliminari, nel rispetto del termine di 96 ore - Effetto sanante - Esclusione.

In tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni agonistiche, il mancato rispetto, da parte del pubblico ministero, del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore per la presentazione della richiesta di convalida comporta l'inefficacia della misura, pur ove la convalida del giudice sia intervenuta nel termine complessivo di novantasei ore da detta notifica. (Diff.: n. 21834 del 2004, Rv. 228211).

Riferimenti normativi: Legge del 1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge del 1989 num. 401 art. 6 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 35979 del 2021 Rv. 282209-01, N. 15503 del 2011 Rv. 249857-01

Massime precedenti Difformi: N. 41170 del 2021 Rv. 282231-01, N. 35515 del 2007 Rv. 237396-01, N. 20654 del 2003 Rv. 227141-01, N. 44431 del 2011 Rv. 251598-01, N. 5326 del 2007 Rv. 235872-01, N. 36957 del 2019 Rv. 276829-01

Massime precedenti Vedi: N. 6224 del 2009 Rv. 242733-01

Sez. 3, Sentenza n. 6558 del 28/09/2023 Ud. (dep. 14/02/2024) Rv. 285948-01

Presidente: **SARNO GIULIO.** *Estensore:* **NOVIELLO GIUSEPPE.** *Relatore:* **NOVIELLO GIUSEPPE.** *Imputato:* **C. P.M. COSTANTINI FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 15/07/2022

654022 COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI - Competenza "in deroga" - Operatività - Ambito - Qualità di danneggiato non in via diretta ma in via riflessa - Esclusione.

In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, le previsioni di cui all'art. 11 cod. proc. pen. hanno natura eccezionale, trovando applicazione nei soli casi in cui il magistrato abbia assunto la qualità di indagato, di imputato, di persona offesa o danneggiata in relazione a un reato che lo riguardi, come tale, in via diretta, non riflessa e non in quelli in cui predetto sia

SEZIONE TERZA

meramente prospettato quale potenziale danneggiato, ma tale qualifica non emerga in termini immediati e certi, in ragione della mancata proposizione, da parte sua, dell'azione civile nel giudizio penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25387 del 2019 Rv. 276485-01, N. 21128 del 2018 Rv. 273168-01, N. 53218 del 2018 Rv. 274162-01

Sez. 3, Sentenza n. 5148 del 26/09/2023 Ud. (dep. **06/02/2024**) Rv. **285941-01**

Presidente: **GALTERIO DONATELLA.** *Estensore:* **GENTILI ANDREA.** *Relatore:* **GENTILI ANDREA.** *Imputato:* **GUTTA' ROCCO.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 03/02/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 - Profitto del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 - Quantificazione - Evasione IRAP - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non assume rilievo, ai fini della quantificazione del profitto del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. citato, l'evasione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non essendo la stessa un'imposta sui redditi in senso tecnico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12810 del 2016 Rv. 266486-01

Sez. 3, Sentenza n. 6562 del 26/09/2023 Cc. (dep. **14/02/2024**) Rv. **285949-01**

Presidente: **GALTERIO DONATELLA.** *Estensore:* **PAZIENZA VITTORIO.** *Relatore:* **PAZIENZA VITTORIO.** *Imputato:* **LO RILLO MARIA.** *P.M.* **MARINELLI FELICETTA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE MARSALA, 17/01/2023

673138 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO - Applicabilità degli artt. 263, comma 3, e 676, comma 2, cod. proc. pen. - Assenza di formale controversia civile pendente - Rimessione delle parti davanti al giudice civile - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

Il giudice dell'esecuzione, adito per la restituzione di cose sequestrate, è tenuto, ove accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà delle stesse, a rimettere gli atti al giudice civile, mantenendo il sequestro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 263, comma 3, e 676, comma 2, cod. proc. pen., anche in mancanza della formale pendenza della lite, purché, in tal caso, dia adeguata motivazione della serietà della potenziale controversia. (Fattispecie in tema di istanza di restituzione del bene in sequestro formulata da taluni comproprietari, in cui la Corte ha escluso che la nozione di "potenziale controversia" potesse ricomprendere la prospettiva ipotetica di abuso del diritto da parte di chi si era visto accogliere la richiesta di restituzione non sottoscritta dagli altri, ottenendo così la disponibilità del bene).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 263 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 2

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 23333 del 2014 Rv. 259917-01, N. 5056 del 1999 Rv. 215630-01, N. 26682 del 2003 Rv. 225169-01, N. 29751 del 2003 Rv. 226510-01, N. 11788 del 2003 Rv. 224819-01

Massime precedenti Difformi: N. 26914 del 2013 Rv. 255747-01

Massime precedenti Vedi: N. 19674 del 2022 Rv. 283173-01

Sez. 3, Sentenza n. 4746 del 26/09/2023 Cc. (dep. **02/02/2024**) Rv. **285779-01**

Presidente: **GALTERIO DONATELLA.** *Estensore:* **GENTILI ANDREA.** *Relatore:* **GENTILI ANDREA.** *Imputato:* **PUCA SIGISMONDO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 09/02/2023

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Ricorso presentato a giudice incompetente a dichiarare l'inammissibilità - Competenza - Individuazione - Ragioni.

In tema di rescissione del giudicato, spetta al giudice al quale il ricorso è presentato la competenza a dichiararne l'inammissibilità, nel caso in cui essa derivi dall'erronea individuazione della sua competenza a provvedere, non operando la previsione della trasmissione degli atti al giudice competente, di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 2209 del 2021 Rv. 280346-01, N. 23075 del 2021 Rv. 281216-01, N. 33647 del 2022 Rv. 283474-01

Sez. 3, Sentenza n. 8659 del 12/09/2023 Cc. (dep. **28/02/2024**) Rv. **285960-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **GENTILI ANDREA.** *Relatore:* **GENTILI ANDREA.** *Imputato:* **SAAD AHMED ALI AHMED. P.M. DI NARDO MARILIA.** (Diff.)

Annula senza rinvio, TRIB. LIBERTA' VICENZA, 20/01/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Reato di pericolo eventualmente permanente - Momento del perfezionamento - Momento fino al quale può protrarsi la consumazione - Conseguenze in tema di decorrenza dei termini di prescrizione - Fattispecie.

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, per la sua natura di reato di pericolo eventualmente permanente, si perfeziona al realizzarsi della condotta finalizzata a eludere le pretese del fisco e la sua consumazione si protrae nel caso in cui siano posti in essere ulteriori atti simulati o fraudolenti, sicché i termini di prescrizione decorrono dal compimento dell'ultimo atto idoneo a mettere a repentaglio le ragioni esecutive dell'erario. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli ulteriori atti devono essere in grado, "ex se", di ledere il bene giuridico tutelato, ritenendo irrilevante che, nel caso di specie, dopo la vendita simulata di un immobile a una società, realizzata dagli indagati onde sottrarsi alle azioni esecutive per il pagamento di debiti tributari, la società acquirente avesse concesso in locazione quell'immobile a uno degli indagati).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28457 del 2021 Rv. 281594-01, N. 37415 del 2012 Rv. 253359-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 33988 del 2023 Rv. 285206-02, N. 19524 del 2013 Rv. 255900-01, N. 35853 del 2016 Rv. 267648-01

Sez. 3, Sentenza n. 7713 del 20/04/2023 Ud. (dep. **22/02/2024**) Rv. **285957-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SOCCI ANGELO MATTEO. Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO. Imputato: HAXHIJAHJA AFRIM (C.U.I. 01SQPXR). P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 14/06/2013

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Espulsione - Difetto di nulla osta dell'autorità giudiziaria - Improcedibilità ex art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286 del 1998 - Operatività - Esclusione.

L'improcedibilità processuale prevista dall'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non opera se l'espulsione dello straniero è stata eseguita in difetto di nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 39835 del 2012 Rv. 253450-01

Massime precedenti Vedi: N. 26519 del 2021 Rv. 281681-01

FEBBRAIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 8294 del 01/02/2024 Ud. (dep. **26/02/2024**) Rv. **285870-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: DELLA MONICA MARIO. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 30/03/2023

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Denuncia cumulativa, promiscua e perplessa dei vizi di inosservanza o erronea applicazione della legge e di mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, relativi al medesimo capo o punto della decisione - Oneri del ricorrente - Inosservanza - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Massime precedenti Conformi: N. 38676 del 2019 Rv. 277518-02, N. 800 del 2012 Rv. 251528-01, N. 39122 del 2015 Rv. 264535-01, N. 19712 del 2015 Rv. 263541-01

Massime precedenti Vedi: N. 3126 del 2024 Rv. 285800-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29541 del 2020 Rv. 280027-01

Sez. 4, Sentenza n. 7215 del 24/01/2024 Ud. (dep. **19/02/2024**) Rv. **285827-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: M. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 03/11/2022

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Responsabile civile non appellante - Presentazione di memorie "ad adiuvandum" delle altre parti impugnanti - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.

Nel giudizio di impugnazione la parte processuale non impugnante (nella specie, il responsabile civile), il cui diritto di proporre gravame è consunto, può solo presentare motivi "ad adiuvandum" delle altre parti impugnanti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 6911 del 1998 Rv. 211844-01, N. 1461 del 2011 Rv. 249096-01, N. 12027 del 2011 Rv. 249936-01, N. 49497 del 2009 Rv. 245477-01

Sez. 4, Sentenza n. 6807 del 24/01/2024 Cc. (dep. **15/02/2024**) Rv. **285804-01**

SEZIONE QUARTA

Presidente: **CIAMPI FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PEZZELLA VINCENZO.** *Relatore:* **PEZZELLA VINCENZO.** *Imputato:* **MORETTI SILVIA C/ SORO KOLORCHOLOMA AM. P.M. GIORGIO LIDIA.** (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE LUCCA, 09/10/2023

677011 SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE - Spese processuali sostenute dalla parte civile - Sentenza di patteggiamento - Omessa statuizione sulle spese - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Ragioni.

È ricorribile per cassazione, e non emendabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata, ma implicante valutazioni relative sia all'ammissibilità della domanda che all'entità della liquidazione, suscettibili di essere neutralizzate da una possibile compensazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 13111 del 2016 Rv. 267624-01, N. 33135 del 2020 Rv. 279833-01, N. 46654 del 2019 Rv. 277595-01

Massime precedenti Difformi: N. 42899 del 2014 Rv. 260788-01, N. 14702 del 2019 Rv. 275254-01, N. 51169 del 2013 Rv. 257656-01, N. 5805 del 2021 Rv. 280926-01, N. 6360 del 2016 Rv. 265960-01, N. 50066 del 2016 Rv. 268627-01, N. 38189 del 2011 Rv. 251049-01

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 7945 del 2008 Rv. 238426-01

Sez. 4, Sentenza n. 4931 del 23/01/2024 Ud. (dep. 05/02/2024) Rv. 285750-01

Presidente: **PICCIALLI PATRIZIA.** *Estensore:* **PEZZELLA VINCENZO.** *Relatore:* **PEZZELLA VINCENZO.** *Imputato:* **BONATO STEFANO. P.M. TASSONE KATE.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 27/02/2023

630156 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Veicolo in fermata - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non rileva che il veicolo sia fermo al momento dell'effettuazione del "test" di controllo sul conducente, atteso che la "fermata" costituisce fase della circolazione. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva ritenuto configurabile la contravvenzione in un caso in cui il conducente di un veicolo era stato sottoposto ad alcoltest da agenti di polizia in un momento nel quale la vettura era in fase di "fermo tecnico", perché uscita di strada in conseguenza di un sinistro stradale).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, Cod. Strada Nuovo art. 157

Massime precedenti Conformi: N. 10476 del 2010 Rv. 246198-01, N. 45514 del 2013 Rv. 257695-01, N. 21057 del 2018 Rv. 272742-01, N. 37631 del 2007 Rv. 237882-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12316 del 2002 Rv. 221039-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 4934 del 23/01/2024 Ud. (dep. **05/02/2024**) Rv. **285751-01**

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: SKRZYSZEWSKI PIOTR. P.M. TASSONE KATE. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 19/05/2023

577006 PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - Pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. - Disciplina transitoria contenuta all'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 - Applicabilità in appello - Richiesta dell'imputato - Necessità - Termine finale di proposizione - Indicazione.

In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. A, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis

Massime precedenti Conformi: N. 46782 del 2023 Rv. 285564-01, N. 1995 del 2024 Rv. 285729-01, N. 33027 del 2023 Rv. 285090-01

Massime precedenti Difformi: N. 41313 del 2023 Rv. 285708-01

Massime precedenti Vedi: N. 46445 del 2023 Rv. 285510-01, N. 46013 del 2023 Rv. 285491-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12872 del 2017 Rv. 269125-01

Sez. 4, Sentenza n. 7211 del 23/01/2024 Ud. (dep. **19/02/2024**) Rv. **285825-01**

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: GALASSI FABIO. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 03/02/2023

609051 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - Reato di guida in stato di ebbrezza - Risarcimento del danno per le lesioni occorse - Attenuante ex art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

L'attenuante dell'integrale riparazione del danno non è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza in caso di avvenuto risarcimento per le lesioni che ne sono conseguite, in quanto la causazione delle stesse, pur se possibile conseguenza della condotta di guida in stato di alterazione, non costituisce effetto normale di tale reato secondo il criterio della cd. regolarità causale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6, Cod. Strada art. 186 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31634 del 2018 Rv. 273083-01

Massime precedenti Difformi: N. 9323 del 2014 Rv. 258188-01

Massime precedenti Vedi: N. 4701 del 2017 Rv. 269271-01, N. 27206 del 2019 Rv. 275871-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 6321 del 17/01/2024 Cc. (dep. 13/02/2024) Rv. 285806-01

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: F. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 15/11/2022

664106 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI - Art. 314 cod. proc. pen. come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 188 del 2021 - Negazione delle accuse o dichiarazione di estraneità al fatto - Mendacio - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, non integra ipotesi di dichiarazione mendace o menzognera dell'indagato, ostativa al riconoscimento del beneficio perché sintomatica di colpa grave, la mera negazione, in sede di interrogatorio, della veridicità degli elementi di accusa o l'affermazione di estraneità agli addebiti, costituendo esse espressione del legittimo esercizio del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/11/2021 num. 188 art. 4 com. 1 lett. B)

Massime precedenti Vedi: N. 3755 del 2022 Rv. 282581-01, N. 19621 del 2022 Rv. 283241-01, N. 8615 del 2022 Rv. 283017-01, N. 48080 del 2023 Rv. 285425-01

Sez. 4, Sentenza n. 8300 del 10/01/2024 Cc. (dep. 26/02/2024) Rv. 285871-01

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: ESPOSITO ALDO. Relatore: ESPOSITO ALDO. Imputato: SAVERINO GRAZIA. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 21/11/2022

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Pluralità di contestazioni - Proscioglimento per intervenuta prescrizione per taluni soltanto dei reati oggetto di contestazione cautelare - Diritto alla riparazione - Esclusione - Fattispecie.

Non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta in relazione a più reati nel caso in cui sia dichiarata l'estinzione per prescrizione di taluni soltanto di essi, pur se autonomamente idonei a legittimare l'adozione di misura cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il diniego del diritto alla riparazione, disposto sul rilievo dell'avvenuta assoluzione dell'imputato per taluni dei reati per i quali era stato emesso il titolo cautelare e del suo contestuale proscioglimento dai reati residui per intervenuta prescrizione, maturata successivamente all'adozione della misura cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 54043 del 2018 Rv. 275016-01, N. 5621 del 2014 Rv. 258607-01, N. 22058 del 2018 Rv. 273264-01, N. 2451 del 2015 Rv. 262396-01, N. 29623 del 2020 Rv. 279713-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4187 del 2009 Rv. 241855-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 4358 del 09/01/2024 Cc. (dep. **01/02/2024**) Rv. **285707-01**

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: BRUNO MARIAROSARIA. Relatore: BRUNO MARIAROSARIA. Imputato: BURSOMANNO LUANA. P.M. ORSI LUIGI. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE LECCE, 07/09/2023

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Condizioni di ammissibilità al beneficio - Limiti di reddito - Parametro - Ultima dichiarazione dei redditi - Nozione.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per "ultima dichiarazione" del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio deve intendersi quella, pur se in concreto non presentata, per la quale è maturato l'obbligo di presentazione al momento del deposito dell'istanza. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi deve essere riferito al termine iniziale di scadenza normativamente previsto).

Riferimenti normativi: DPR del 2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR del 2002 num. 115 art. 79 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 15694 del 2020 Rv. 279239-01

Massime precedenti Difformi: N. 46382 del 2014 Rv. 260953-01 Rv. 260955-01, N. 7710 del 2010 Rv. 246698-01

Sez. 4, Sentenza n. 4342 del 09/01/2024 Ud. (dep. **01/02/2024**) Rv. **285749-01**

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: SHALA RAFAEL. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 26/09/2023

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Appello avverso sentenza pronunciata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Applicabilità all'imputato detenuto per altra causa - Esclusione.

In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 51273 del 2023 Rv. 285546-01, N. 33355 del 2023 Rv. 285021-01, N. 38442 del 2023 Rv. 285029-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12778 del 2020 Rv. 278869-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 4359 del 09/01/2024** Cc. (dep. **01/02/2024**) Rv. **285752-01**

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: SANTILLI SERGIO. P.M. ORSI LUIGI. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE SULMONA, 13/09/2023

665033 NOTIFICAZIONI - A MEZZO POSTA - Mancata consegna dell'atto notificando per rifiuto o temporanea assenza del destinatario - Perfezionamento della procedura notificatoria - Spedizione della raccomandata "informativa" - Insufficienza - Prova della ricezione - Necessità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di notificazioni a mezzo posta, nel caso in cui l'atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo ovvero per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'organo notificante dia dimostrazione dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento la sua effettiva conoscenza dell'atto processuale e l'esercizio dei diritti di difesa. (Fattispecie relativa alla notifica all'imputato di decreto penale di condanna, mediante immissione della cartolina nella cassetta postale e invio di comunicazione di avvenuto deposito, seguita da mancato ritiro dell'atto, in cui la Corte, ritenendo non perfezionata, in tali forme, la procedura notificatoria, ha censurato la decisione impugnata, che aveva dichiarato inammissibile, perché intempestiva, l'opposizione successivamente proposta dal difensore di fiducia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 3, Legge del 1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Legge del 2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 21492 del 2022 Rv. 283429-01

Sez. 4, **Sentenza n. 7193 del 20/12/2023** Ud. (dep. **19/02/2024**) Rv. **285824-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: RANALDI ALESSANDRO. Relatore: RANALDI ALESSANDRO. Imputato: P. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. MINORENNI SASSARI, 02/03/2023

594106 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Furto commesso all'interno di un supermercato - Cassiera dell'esercizio commerciale sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario - Querela - Legittimazione - Sussistenza - Ragioni.

Ai fini della procedibilità del delitto di furto perpetrato all'interno di un supermercato, la cassiera di tale esercizio, pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, è legittimata a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio del commercio al suo interno.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 122, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8094 del 2014 Rv. 259289-01, N. 11968 del 2018 Rv. 272696-01, N. 41592 del 2010 Rv. 249416-01, N. 55025 del 2016 Rv. 268906-01

Massime precedenti Difformi: N. 44842 del 2010 Rv. 249068-01

Massime precedenti Vedi: N. 34802 del 2019 Rv. 276646-01, N. 33813 del 2023 Rv. 284991-01, N. 47307 del 2023 Rv. 285523-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40354 del 2013 Rv. 255975-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 7192 del 19/12/2023 Ud. (dep. 19/02/2024) Rv. 285823-01

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: RANALDI ALESSANDRO. Relatore: RANALDI ALESSANDRO. Imputato: ACCOMANDO FABIO. P.M. ORSI LUIGI. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 17/01/2023

566068 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - Violazione delle norme antinfortunistiche - Prestazione lavorativa a titolo di amicizia - Infortunio mortale del lavoratore - Circostanza aggravante di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen. - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di infortuni sul lavoro, è configurabile l'aggravante della violazione di norme antinfortunistiche anche nel caso in cui l'attività sia prestata dal lavoratore a titolo di amicizia, riconoscenza o comunque in una situazione diversa dal rapporto di subordinazione, posto che la normativa a tutela della sicurezza sul lavoro deve essere rispettata ogni qualvolta la prestazione avvenga in ambiente suscettibile di essere definito di "lavoro". (Fattispecie relativa ad omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen. in relazione alla morte di un collaboratore occasionale dell'imputato, vittima di un'errata manovra nell'impiego di un escavatore, che aveva preso parte, a titolo di amicizia, all'esecuzione di lavori di manutenzione domestica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7730 del 2008 Rv. 238757-01

Massime precedenti Vedi: N. 23147 del 2012 Rv. 253322-01, N. 22022 del 2018 Rv. 273585-01, N. 33244 del 2019 Rv. 276688-01, N. 26087 del 2013 Rv. 255659-01

Sez. 4, Sentenza n. 6773 del 13/12/2023 Ud. (dep. 15/02/2024) Rv. 285807-01

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: C. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 13/03/2023

599024 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - ADULTERAZIONE E CONTRAFFAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI O DI ALTRE COSE - Avvelenamento di acque o sostanze alimentari - Differenze con il reato di adulterazione - Fattispecie.

La condotta di avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione, sanzionata dall'art. 439 cod. pen. se sorretta da dolo e dall'art. 452, comma primo, cod. pen. se colposa, si differenzia da quella di adulterazione o contraffazione, punita dall'art. 440 cod. pen. nella forma dolosa e dall'art. 452, comma secondo, cod. pen. in quella colposa, perché l'una è naturalisticamente offensiva, includendo in sé il pericolo per la salute pubblica derivante dall'immissione negli alimenti di sostanze estranee, di natura e in quantità tali che, seppur prive "ex se" di potenzialità letale, per regolarità causale, producono, in caso di assunzione, effetti tossici, valevoli a destare un allarme sanitario, da valutarsi anche in relazione alla tipologia delle malattie conseguenti, mentre l'altra richiede il verificarsi di un pericolo concreto, sostanziandosi in un deterioramento dell'alimento, alterato nella sua composizione e natura biologica o chimico-fisica, senza che sia possibile cogliere la diversa modalità del processo di apporto della sostanza contaminante. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di corrompimento colposo di acque o sostanze destinate all'alimentazione a fronte della condotta

SEZIONE QUARTA

di un sindaco che aveva omissso la clorazione e la sanificazione delle acque di un bacino, contaminate da materiale fecale, immesse per la distribuzione nella rete idrica pubblica, così provocando l'insorgere di plurimi casi di gastroenteriti batteriche e virali, non particolarmente invasive e spontaneamente regredite, da cui non era derivata la messa in pericolo della vita delle parti lese).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 439, Cod. Pen. art. 440, Cod. Pen. art. 452

Massime precedenti Conformi: N. 9133 del 2018 Rv. 272262-01

Massime precedenti Vedi: N. 25547 del 2018 Rv. 272964-01, N. 35456 del 2006 Rv. 234901-01, N. 15216 del 2007 Rv. 236168-01

Sez. 4, Sentenza n. 7225 del 12/12/2023 Cc. (dep. 19/02/2024) Rv. 285828-01

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Relatore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Imputato:* **CANNARILE LUCIO EUGENIO. P.M. TAMPIERI LUCA.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 08/06/2023

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Dolo o colpa grave del richiedente - Prove dichiarate espressamente inutilizzabili nel giudizio di cognizione - Utilizzabilità nel giudizio di riparazione - Esclusione.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la sussistenza del dolo o della colpa grave, è legittimato a tener conto degli elementi fattuali ritenuti provati nel giudizio di cognizione, essendogli precluso l'esame delle sole prove espressamente dichiarate inutilizzabili dal giudice di merito, ma non di quelle ritenute implicitamente tali o irrilevanti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 58001 del 2017 Rv. 271580-01, N. 6893 del 2021 Rv. 280935-01, N. 11428 del 2012 Rv. 252735-01, N. 40281 del 2019 Rv. 278284-01, N. 486 del 2022 Rv. 282417-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1153 del 2009 Rv. 241667-01

Sez. 4, Sentenza n. 6287 del 30/11/2023 Ud. (dep. 13/02/2024) Rv. 285803-01

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **D'ANDREA ALESSANDRO.** *Relatore:* **D'ANDREA ALESSANDRO.** *Imputato:* **PG C/ GUZZO GIOVANNI. P.M. ODELLO LUCIA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE CATANIA, 24/01/2023

661126 IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE - Sentenza di assoluzione che condanna la parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato - Ricorso del pubblico ministero per le sole statuizioni civili - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

E' inammissibile, per carenza di legittimazione ad impugnare, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la decisione con cui la parte civile, nonostante la revoca della costituzione in giudizio, sia stata condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato assolto, trattandosi di statuizione avente ad oggetto interessi di natura squisitamente civilistica, alla cui impugnazione è legittimata la sola parte civile.

SEZIONE QUARTA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 572

Massime precedenti Vedi: N. 18484 del 2022 Rv. 283263-01, N. 7297 del 1998 Rv. 209602-01, N. 14276 del 2019 Rv. 275576-01, N. 16492 del 2021 Rv. 281779-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28911 del 2019 Rv. 275953-01

Sez. 4, Sentenza n. 6307 del 21/11/2023 Cc. (dep. **13/02/2024**) Rv. **285797-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **MICCICHE' LOREDANA.** *Relatore:* **MICCICHE' LOREDANA.** *Imputato:* **PMT C/ BIONDI MAURIZIO. P.M. TASSONE KATE.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GROSSETO, 30/06/2023

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Patteggiamento - Applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in violazione dei limiti previsti dall'art. 186, comma 9-bis cod. strada - Illegittimità della pena - Insussistenza - Conseguenze.

In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, in luogo delle pene detentiva e pecuniaria, sia stata applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità all'imputato che, in precedenza, ne ha già beneficiato in violazione dell'art. 186, comma 9-bis, ultimo periodo, cod. strada, non versandosi in ipotesi di pena illegale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 186 com. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 66 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 45903 del 2023 Rv. 285451-01, N. 2277 del 2021 Rv. 280894-01, N. 30856 del 2022 Rv. 283456-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21368 del 2020 Rv. 279348-05, N. 877 del 2023 Rv. 283886-01, N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01, N. 47502 del 2022 Rv. 283754-02, N. 47766 del 2015 Rv. 265106-01

Sez. 4, Sentenza n. 4353 del 21/11/2023 Cc. (dep. **01/02/2024**) Rv. **285705-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Relatore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Imputato:* **NESTI GINA.**

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE PISTOIA, 04/08/2023

671096 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - Rinuncia - Legittimità - Condizioni - Art. 460 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Formalità e condizioni.

L'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione, anche alla luce della nuova disciplina dell'art. 460 cod. proc. pen., introdotta dall'art. 28, comma 1, lett. b), punto a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, purché intervenga prima dell'apertura del dibattimento e il decreto non sia già stato revocato. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della rinuncia all'opposizione, è necessaria la presentazione della ricevuta di pagamento, anche in misura ridotta, della pena pecuniaria e di un atto di rinuncia espressa, nelle forme di cui all'art. 589 cod. proc. pen., che non ammette equipollenti e non può essere tacita).

SEZIONE QUARTA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2022 num. 150 art. 28 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 48593 del 2022 Rv. 284075-01

Sez. 4, Sentenza n. 8283 del 16/11/2023 Ud. (dep. **26/02/2024**) Rv. **285869-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: D'ANDREA ALESSANDRO. Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO. Imputato: DELLA MONICA GIUSEPPE. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 10/11/2022

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Condanna, in grado di appello, di imputato assolto in primo grado - Diverso apprezzamento della prova dichiarativa - Rinunzia concorde delle parti a una nuova escussione dei testimoni - Obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa - Esclusione - Ragioni.

Il giudice di appello che, in forza di una diversa valutazione della prova dichiarativa, condanna l'imputato assolto in primo grado non è tenuto a procedere a una nuova audizione dei testimoni, nel caso in cui le parti abbiano concordemente rinunciato alla rinnovazione dell'istruttoria. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, alla luce della giurisprudenza costituzionale e convenzionale, è ammissibile la volontaria rinuncia, espressa o tacita, dell'imputato alla garanzia di un processo equo assicurata dal diritto al contraddittorio, a condizione che vi sia stata la concerta possibilità di presentare tutte le argomentazioni difensive).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 5, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 46855 del 2022 Rv. 283879-01, N. 16286 del 2023 Rv. 284397-01

Massime precedenti Difformi: N. 18530 del 2020 Rv. 279303-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27620 del 2016 Rv. 267487-01, N. 14426 del 2019 Rv. 275112-01, N. 14800 del 2018 Rv. 272430-01, N. 11586 del 2022 Rv. 282808-01, N. 22065 del 2021 Rv. 281228-02

Sez. 4, Sentenza n. 4307 del 20/09/2023 Ud. (dep. **01/02/2024**) Rv. **285704-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: DAWAN DANIELA. Relatore: DAWAN DANIELA. Imputato: PMT C/ MARKU GERTI. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE FIRENZE, 30/05/2022

660001 GIURISDIZIONE - IN GENERE - Sentenza che declina la giurisdizione italiana in favore di Autorità straniera - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Ragioni.

È ricorribile per cassazione in via eccezionale la sentenza che declina la giurisdizione italiana a favore dell'Autorità giudiziaria straniera, rimanendo altrimenti priva di qualsiasi controllo di legittimità, atteso che non può essere oggetto di conflitto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Conformi: N. 56953 del 2017 Rv. 272219-01, N. 20223 del 2009 Rv. 244889-01

Massime precedenti Vedi: N. 33891 del 2009 Rv. 244832-01, N. 6518 del 1997 Rv. 206608-01

FEBBRAIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 8920 del 08/02/2024 Ud. (dep. **29/02/2024**) Rv. **286055-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: SGOBBI VINCENZO. Relatore: SGOBBI VINCENZO. Imputato: PMT C/ MASOTTO MARCELLO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, GIUDICE DI PACE PALERMO, 05/07/2023

652014 AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA - Invio a mezzo p.e.c. da parte di avvocato - Mandato conferito dopo la redazione della querela - Autenticazione della sottoscrizione del querelante - Validità - Esclusione - Ragioni.

In caso di querela inoltrata a mezzo posta elettronica certificata da parte di un avvocato, l'apposizione della firma digitale dello stesso non costituisce autenticazione della sottoscrizione del querelante qualora il professionista non sia stato nominato prima della redazione dell'atto di querela, in quanto l'art. 39 disp. att. cod. proc. pen. attribuisce potere di autenticazione della sottoscrizione al "difensore".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 39, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 24, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 25

Massime precedenti Vedi: N. 6342 del 2015 Rv. 262569-01, N. 51592 del 2023 Rv. 285536-01, N. 52601 del 2014 Rv. 261631-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26268 del 2013 Rv. 255583-01 Rv. 255584-01

Sez. 5, Sentenza n. 5347 del 02/02/2024 Ud. (dep. **06/02/2024**) Rv. **285912-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: DE MARZO GIUSEPPE. Relatore: DE MARZO GIUSEPPE. Imputato: PEDATA GIUSEPPE. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 10/03/2023

661011 IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO - Art. 601, comma 3, cod. proc. pen. - Disciplina introdotta dalla cd. "Riforma Cartabia" - Termine a comparire di quaranta giorni - Applicabilità - Decorrenza.

La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile alle impugnazioni proposte a partire dal 30 giugno 2024, per effetto dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215. (In motivazione, la Corte ha precisato che vi è stretta correlazione tra la cessazione dell'efficacia del c.d. rito pandemico e l'entrata in vigore delle previsioni che disciplinano l'introduzione e lo svolgimento del giudizio di appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94 com. 2, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Decreto Legge 30/12/2023 num. 215 art. 11 com. 7

Massime precedenti Difformi: N. 49644 del 2023 Rv. 285674-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 6401 del 23/01/2024** Ud. (dep. 13/02/2024) Rv. 286054-01

Presidente: **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO**. Estensore: **SESSA RENATA**.
Relatore: **SESSA RENATA**. Imputato: **M. P.M. LOY MARIA FRANCESCA**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 31/03/2023

603060 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - SFREGIO PERMANENTE - Art. 583, comma secondo, n. 4, cod. pen. - Abrogazione - Delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso - Continuità normativa - Sussistenza.

In tema di lesioni personali, sussiste continuità normativa tra la circostanza aggravante della "deformazione" o dello "sfregio permanente al viso", abrogata dall'art. 12, legge 19 luglio 2019, n. 69, e il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 583 com. 2 lett. 4, Cod. Pen. art. 583 quinquies, Legge 19/07/2019 num. 69 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 27564 del 2020 Rv. 279471-01, N. 23692 del 2021 Rv. 281319-01

Sez. 5, **Sentenza n. 4613 del 09/01/2024** Cc. (dep. 01/02/2024) Rv. 285978-01

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA**. Estensore: **CANANZI FRANCESCO**. Relatore: **CANANZI FRANCESCO**. Imputato: **PULLERIO JOHARA**. P.M. **LETTIERI NICOLA**. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE REGGIO EMILIA, 19/06/2023

671096 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - Disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità all'opposizione a decreto penale di condanna - Esclusione - Ragioni.

In tema di opposizione a decreto penale di condanna, non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., in quanto l'art. 461, comma 1, cod. proc. pen. richiama esclusivamente le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione previste dall'art. 582 cod. proc. pen. e non anche la forma dell'impugnazione e i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 581 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che osta all'estensione della disciplina delle impugnazioni sia il principio di tassatività delle cause di inammissibilità, sia l'equiparazione dell'opposizione all'atto di impugnazione, che va operata in quanto compatibile con il "favor oppositionis").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4353 del 2024 Rv. 285705-01, N. 4220 del 1997 Rv. 206800-01

Sez. 5, **Sentenza n. 6421 del 19/12/2023** Cc. (dep. 13/02/2024) Rv. 286085-01

Presidente: **CATENA ROSSELLA**. Estensore: **GIORDANO ROSARIA**. Relatore: **GIORDANO ROSARIA**. Imputato: **PMT C/ ELLI MARCO**. P.M. **CENICCOLA A. ALDO**. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE MILANO, 25/09/2023

663020 INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA - Individuazione del responsabile di un furto attraverso un dispositivo di geolocalizzazione del bene oggetto di sottrazione - Quasi flagranza - Configurabilità - Sussistenza - Ragioni.

SEZIONE QUINTA

In tema di arresto, ricorre lo stato di quasi flagranza nel caso in cui l'individuazione del responsabile avvenga, poco dopo la commissione di un furto, attraverso un dispositivo elettronico di geolocalizzazione posto sul bene oggetto di sottrazione, in quanto l'arresto è stato eseguito a seguito di un inseguimento "virtuale", non integrante un atto di indagine della polizia giudiziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382

Massime precedenti Vedi: N. 38404 del 2019 Rv. 277187-01, N. 1797 del 2019 Rv. 274909-01, N. 36169 del 2021 Rv. 281887-01, N. 25331 del 2021 Rv. 281749-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 39131 del 2016 Rv. 267591-01

Sez. 5, Ordinanza n. 7401 del 14/12/2023 Cc. (dep. 19/02/2024) Rv. 285981-01

Presidente: **VESSICHELLI MARIA.** *Estensore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Relatore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Imputato:* **P.**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SIRACUSA, 12/10/2023

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Provvedimento negativo di competenza - Ricorso per cassazione per abnormità - Dichiarazione di inammissibilità - Procedura "de plano" - Applicabilità.

In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento negativo di competenza va dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anche quando ne venga formalmente denunciata l'abnormità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14094 del 2019 Rv. 275773-01, N. 32989 del 2018 Rv. 273856-01

Sez. 5, Ordinanza n. 7403 del 14/12/2023 Cc. (dep. 19/02/2024) Rv. 285976-01

Presidente: **VESSICHELLI MARIA.** *Estensore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Relatore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Imputato:* **TRAVAGLINI ROBERTO. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 14/06/2023

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Sentenza emessa all'esito del procedimento cartolare in appello - Motivazione riservata in giorni quindici - Termine per impugnare - Decorrenza - Indicazione.

In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza depositata, ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen., entro il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, decorre dalla data di scadenza del termine per il suo deposito, reso noto alle parti mediante la notifica del dispositivo, prevista dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 lett. C), Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22989 del 2023 Rv. 284518-01

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi: N. 42584 del 2023 Rv. 285388-01, N. 8131 del 2023 Rv. 284369-01

Sez. 5, Sentenza n. 4611 del 13/12/2023 Cc. (dep. **01/02/2024**) Rv. **285940-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **BELMONTE MARIA TERESA.**
Relatore: **BELMONTE MARIA TERESA.** *Imputato:* **LINARDI MARCELLA GIOVANNA. P.M. ODELLO LUCIA. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 18/01/2023

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Decisioni in tema di sequestro, confisca e restituzione dei beni al terzo interessato - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Esperibilità della procedura di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. - Condizioni.

In tema di impugnazioni, avverso la sentenza con la quale la Corte di cassazione si pronuncia sull'istanza di restituzione del bene confiscato proposta dal terzo interessato non condannato non è ammesso il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto in quanto rimedio esperibile solo in relazione alle pronunce per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna, né può invocarsi la correzione dell'errore materiale qualora l'emenda del vizio dedotto, mutando il contenuto decisorio della sentenza, comporti una "modificazione essenziale dell'atto".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Cod. Pen. art. 240 bis

Massime precedenti Conformi: N. 26755 del 2013 Rv. 256647-01, N. 20684 del 2016 Rv. 266745-01, N. 43416 del 2009 Rv. 245090-01, N. 40162 del 2015 Rv. 264806-01, N. 8337 del 2021 Rv. 280971-01

Massime precedenti Difformi: N. 29451 del 2018 Rv. 273061-01

Massime precedenti Vedi: N. 43697 del 2011 Rv. 251411-01, N. 48103 del 2009 Rv. 245385-01, N. 2727 del 2010 Rv. 245923-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16103 del 2002 Rv. 221281-01, N. 13199 del 2017 Rv. 269789-01

Sez. 5, Sentenza n. 4591 del 04/12/2023 Ud. (dep. **01/02/2024**) Rv. **286015-01**

Presidente: **SABONE GERARDO.** *Estensore:* **SGUBBI VINCENZO.** *Relatore:* **SGUBBI VINCENZO.** *Imputato:* **T. P.M. LORI PERLA. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APP.SEZ.MINORENNI TRIESTE, 16/03/2023

659049 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE - Calendario di udienza - Accettazione successiva di un nuovo incarico - Concomitante impegno professionale del difensore - Legittimo impedimento per l'incarico difensivo successivo - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

Il difensore che, in data successiva alla formazione del calendario di udienza, accetti un nuovo incarico non può invocare il legittimo impedimento nella data di una delle udienze già previste, poiché l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. intende apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto di nomina e accettazione del mandato difensivo. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 477, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il calendario delle udienze non è più un atto "neutro", ma uno strumento organizzativo normativamente previsto, per cui la conferma della previsione di

SEZIONE QUINTA

un'udienza, già ivi indicata, non può intendersi come impedimento sopravvenuto rispetto al momento in cui il calendario è stato formato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 23764 del 2017 Rv. 270330-01, N. 49454 del 2019 Rv. 277744-01, N. 38193 del 2017 Rv. 270951-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29529 del 2009 Rv. 244109-01, N. 4909 del 2015 Rv. 262912-01

Sez. 5, Sentenza n. 4587 del 01/12/2023 Ud. (dep. **01/02/2024**) Rv. **285939-01**

Presidente: **SABEONE GERARDO.** *Estensore:* **BIFULCO DANIELA.** *Relatore:* **BIFULCO DANIELA.** *Imputato:* **RIVERA LORENZO. P.M. FILIPPI PAOLA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 14/03/2023

610001 RECIDIVA - IN GENERE - Delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen. - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui, con riferimento al delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., poiché l'indicata norma incriminatrice prevede una forbice edittale sufficientemente ampia da consentire al giudice di adeguare la sanzione al fatto pur in presenza della recidiva qualificata, sicché non sono ravvisabili contrasti né con il principio di proporzionalità della pena, né con il principio di offensività.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 2, Costituzione art. 27 com. 3, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 497 bis

Massime precedenti Vedi: N. 16628 del 2016 Rv. 266530-01, N. 24710 del 2015 Rv. 263960-01, N. 16487 del 2017 Rv. 269522-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32318 del 2023 Rv. 284878-01

Sez. 5, Sentenza n. 7723 del 29/11/2023 Ud. (dep. **22/02/2024**) Rv. **285982-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **PILLA EGLE.** *Relatore:* **PILLA EGLE.** *Imputato:* **PG C/ MELCHIONDA MARTINO. P.M. EPIDENDIO TOMASO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 22/12/2022

607025 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE - Delitto di bancarotta fraudolenta impropria - Operazioni dolose poste in essere da società interamente partecipata da un comune - Responsabilità del sindaco - Condizioni.

In tema di reati fallimentari, il sindaco non risponde del delitto di bancarotta fraudolenta impropria derivante da operazioni dolose poste in essere da una società interamente partecipata dal comune per effetto della sola qualifica di legale rappresentante dell'ente pubblico, posto che, nel caso in cui non vi sia prova della sua qualità di amministratore di fatto della società partecipata, la sua responsabilità sarà configurabile solo in qualità di "extraneus", concorrente

SEZIONE QUINTA

nel reato, a condizione che sia dimostrato lo specifico contributo fornito al legale rappresentante della società.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37101 del 2022 Rv. 283597-01

Sez. 5, Sentenza n. 4606 del 28/11/2023 Cc. (dep. **01/02/2024**) Rv. **285973-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **SESSA RENATA.** *Relatore:* **SESSA RENATA.**
Imputato: **D'AMURI ANTONIO.** *P.M.* **CENICCOLA A. ALDO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO LECCE, 12/07/2023

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Appello avverso sentenza pronunciata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità al detenuto per altra causa - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni, le disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. sono applicabili all'atto di appello proposto dall'imputato detenuto per altra causa, stante la riferibilità dell'art. 161, comma 3, cod. proc. pen. al solo procedimento in relazione al quale è intervenuta la carcerazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 99 bis, Legge 30/12/2022 num. 199 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 4342 del 2024 Rv. 285749-01

Massime precedenti Vedi: N. 49498 del 2009 Rv. 245650-01, N. 38442 del 2023 Rv. 285029-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12778 del 2020 Rv. 278869-01

Sez. 5, Sentenza n. 7377 del 21/11/2023 Ud. (dep. **19/02/2024**) Rv. **286086-01**

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** *Estensore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Relatore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Imputato:* **D. P.M. PASSAFIUME SABRINA.** (Conf.)

Annula con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 09/09/2022

609034 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - CONNESSIONE TELEOLOGICA - Delitto di lesione personale commesso con la finalità di realizzare il delitto di frode assicurativa - Circostanza aggravante del nesso teleologico - Configurabilità - Ragioni.

La circostanza aggravante del nesso teleologico è configurabile in relazione al delitto di lesione personale commesso con il consenso della vittima con la finalità di realizzare il delitto di frode assicurativa, posto che la modalità commissiva della frode, costituita dalla lesione, non assorbe il profilo soggettivo dell'aggravante teleologica, costituito dall'aver previamente deliberato e messo in atto le condotte lesive.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 lett. 2, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 642 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 37070 del 2023 Rv. 285247-01, N. 34504 del 2020 Rv. 280122-02, N. 46869 del 2022 Rv. 284038-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 7362 del 14/11/2023** Ud. (dep. 19/02/2024) Rv. 286078-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** Estensore: **CANANZI FRANCESCO.** Relatore: **CANANZI FRANCESCO.** Imputato: **P. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE BELLUNO, 09/05/2023

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Estinzione del reato per condotte riparatorie - Rimessione in termini ex art. 162-ter, comma secondo, cod. pen. - Omessa quantificazione del risarcimento da parte della persona offesa - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la rimessione in termini prevista dall'art. 162-ter, comma secondo cod. pen. presuppone, a fronte di un già proposto congruo risarcimento, l'impossibilità per l'imputato di adempiere per causa a lui non imputabile che non può, quindi, individuarsi nell'omessa quantificazione del danno da riparare a opera della persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte, evidenziato che l'istituto deflattivo non prevede l'accordo tra l'imputato e la persona offesa, ha censurato la decisione del giudice di merito che, dando rilievo alla circostanza che la richiesta di liquidazione rivolta alle parti civili era rimasta senza risposta, aveva dichiarato estinto il reato nonostante la quantificazione e l'offerta di risarcimento fossero avvenute oltre il termine di apertura del dibattimento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 ter

Massime precedenti Vedi: N. 16674 del 2021 Rv. 281204-01

Sez. 5, **Sentenza n. 6993 del 13/11/2023** Cc. (dep. 15/02/2024) Rv. 285975-01

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** Estensore: **BRANCACCIO MATILDE.** Relatore: **BRANCACCIO MATILDE.** Imputato: **GAMBINO FRANCESCO C/ BONELLO SALVATORE.** P.M. **ANIELLO ROBERTO.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE TERMINI IMERESE, 23/06/2023

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Applicabilità alla parte civile, al responsabile civile e al soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, non trova applicazione nei confronti della parte civile, del responsabile civile e del soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione la Corte ha affermato che tale adempimento risulterebbe inutile ed eccessivamente formalistico, in ragione dello statuto processuale di tali parti, rinvenibile negli artt. 100, commi 1 e 5, e 154, comma 4, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 154 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 575, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 33273 del 2017 Rv. 270472-01, N. 4342 del 2024 Rv. 285749-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 6991 del 13/11/2023 Ud. (dep. **15/02/2024**) Rv. **285974-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: COSIGNANI LUIGI. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 24/03/2022

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Concordato in appello - Reato continuato - Accordo concernente un reato posto in continuazione già prescritto - Effetti - Rinuncia alla prescrizione - Esclusione - Necessità di una dichiarazione espressa - Conseguenze - Omessa declaratoria di prescrizione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - Deducibilità della prescrizione mediante ricorso per cassazione - Conseguenze.

In tema di concordato in appello, l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione di uno dei reati in continuazione, né essa può essere desunta dall'inclusione, nel calcolo della pena ex art. 81 cod. pen, della quota di sanzione per il reato prescritto, posto che, ai sensi dell'art.157, comma 7, cod. proc. pen., la rinuncia deve avere forma espressa, che non ammette equipollenti, sicché, qualora il giudice di appello non rilevi ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta prescrizione del reato ed il menzionato errore sia stato dedotto mediante ricorso per cassazione, la sentenza impugnata va annullata, dovendosi ritenere caducato anche l'accordo complessivo sulla pena.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis

Massime precedenti Vedi: N. 51169 del 2018 Rv. 274384-01, N. 33266 del 2023 Rv. 284990-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19415 del 2023 Rv. 284481-01, N. 18953 del 2016 Rv. 266333-01

Sez. 5, Sentenza n. 6409 del 13/11/2023 Cc. (dep. **13/02/2024**) Rv. **285979-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: GALLICO DOMENICO. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA SASSARI, 28/04/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime di detenzione differenziata di cui all'art. 41-bis ord. pen. - Colloqui telefonici del detenuto con familiari e conviventi - Autorizzazione del direttore dell'istituto penitenziario - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 15, 27, 29 Cost. e 3, 8 CEDU - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen., per contrasto con gli artt. 15, 27 e 29 Cost., 3 e 8 CEDU, nella parte in cui assegna al direttore dell'istituto penitenziario e non all'autorità giudiziaria, la competenza ad autorizzare i colloqui telefonici con i familiari e i conviventi del detenuto. (In motivazione la Corte ha affermato che le prescritte limitazioni conseguono all'esecuzione di un provvedimento giudiziario applicativo della restrizione in carcere e che la tutela giurisdizionale è assicurata dalla possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria avverso i provvedimenti resi dal direttore dell'istituto penitenziario).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 lett. B CORTE COST., Costituzione art. 15, Costituzione art. 27, Costituzione art. 29, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29143 del 2020 Rv. 279792-01, N. 44149 del 2016 Rv. 268294-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 4564 del 09/11/2023** Ud. (dep. **01/02/2024**) Rv. **286014-01**

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: A. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO BOLOGNA, 11/01/2023

603082 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - Elemento soggettivo - Dolo misto a colpa - Esclusione - Dolo inerente alle sole percosse o lesioni - Sussistenza - Ragioni.

L'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva, né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, quanto all'elemento psicologico, il delitto di omicidio preterintenzionale si differenzia da quello previsto dall'art. 586 cod. pen. nel quale l'attività del colpevole è diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 584 CORTE COST., Cod. Pen. art. 586

Massime precedenti Conformi: N. 44986 del 2016 Rv. 268299-01, N. 13673 del 2006 Rv. 234552-01, N. 35582 del 2012 Rv. 253536-01, N. 16285 del 2010 Rv. 247267-01, N. 40389 del 2012 Rv. 253357-01, N. 13114 del 2002 Rv. 222054-01, N. 791 del 2013 Rv. 254386-01

Massime precedenti Difformi: N. 49667 del 2023 Rv. 285490-01, N. 46467 del 2022 Rv. 283892-02

Massime precedenti Vedi: N. 23606 del 2018 Rv. 273284-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22676 del 2009 Rv. 243381-01

Sez. 5, **Sentenza n. 7359 del 24/10/2023** Ud. (dep. **19/02/2024**) Rv. **286016-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: BIFULCO DANIELA. Relatore: BIFULCO DANIELA. Imputato: P. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Diff.)

Annula in parte senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 25/01/2023

603035 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLAZIONE, SOTTRAZIONE E SOPPRESSIONE DI CORRISPONDENZA - IN GENERE - sottrazione di corrispondenza bancaria al coniuge finalizzata alla produzione nel giudizio di separazione - Reato di cui all'articolo 616 cod. pen. - Sussistenza - Giusta causa - Esclusione - Ragioni.

Integra il delitto di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, la condotta di colui che sottragga, al fine di produrla nel giudizio civile di separazione, la corrispondenza bancaria inviata al coniuge, non ravvisandosi, in tal caso, la giusta causa di cui all'art. 616, comma secondo, cod. pen., posto che il giudice può ordinare, d'ufficio o su istanza di parte, al coniuge o al terzo l'esibizione della documentazione necessaria per chiarire le condizioni economiche delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 616, Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 706

Massime precedenti Conformi: N. 35383 del 2011 Rv. 250925-01

Massime precedenti Vedi: N. 8838 del 1997 Rv. 208613-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 4557 del 12/10/2023 Ud. (dep. **01/02/2024**) Rv. **285977-03**

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: S. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 10/11/2022

569000 NAVIGAZIONE - Comandante di una nave civile battente bandiera italiana - Qualifica di incaricato di pubblico servizio - Sussistenza - Casi - Conseguenze.

Il comandante della nave civile battente bandiera italiana riveste, per alcune funzioni di polizia di sicurezza, quali quelle relative al salvataggio in mare, la qualità di incaricato di pubblico servizio, sicché quando esercita controllo e autorità sui naufraghi, egli, operando quale agente dello Stato italiano, ed estendendone la giurisdizione anche in acque internazionali, è tenuto a riconoscere i diritti e le libertà enunciati nel titolo I della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 1, Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Cod. Navig. art. 489, Cod. Navig. art. 590 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27599 del 2006 Rv. 235228-01, N. 35585 del 2017 Rv. 270781-01

Sez. 5, Sentenza n. 4557 del 12/10/2023 Ud. (dep. **01/02/2024**) Rv. **285977-04**

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: S. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 10/11/2022

609014 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE - Ordine legittimo della pubblica autorità - Caratteri - Indicazione.

In tema di cause di giustificazione, l'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo della pubblica autorità presuppone che l'ordine sia stato impartito, nella forma prescritta, dall'autorità competente, e che il suo contenuto rientri nell'esplicazione del servizio del subordinato. (Conf. n. 4194 del 1987, Rv. 175573-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43693 del 2021 Rv. 282221-02

Sez. 5, Sentenza n. 4557 del 12/10/2023 Ud. (dep. **01/02/2024**) Rv. **285977-01**

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: S. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 10/11/2022

603041 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI - Elemento materiale - Abbandono - Nozione - Concreta offensività della condotta - Necessità - Fattispecie.

Il delitto di abbandono di persone minori o incapaci è reato di pericolo astratto, il cui elemento materiale è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo, dovendosi tuttavia escludere la punibilità, in ossequio al principio di offensività, quando le circostanze concrete

SEZIONE QUINTA

rivelino che non vi erano ragionevoli possibilità di produzione del danno. (Fattispecie relativa a comandante di nave battente bandiera italiana che, intercettando in acque internazionali un gommone a bordo del quale vi erano centouno migranti, tra i quali cinque minori e cinque donne in stato di gravidanza, li imbarcava e, in violazione delle norme del Testo Unico sull'immigrazione e delle procedure previste dalle convenzioni internazionali per le operazioni di soccorso, li conduceva presso il porto di partenza e li faceva trasbordare su una motovedetta libica, così abbandonandoli in una situazione di pericolo, attese le condizioni inumane e degradanti dei centri libici di detenzione per i migranti, e non avendo altresì la Libia aderito alla Convenzione di Ginevra per i rifugiati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 591, Costituzione art. 25, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 10994 del 2013 Rv. 255172-01, N. 15245 del 2005 Rv. 232158-01, N. 27705 del 2018 Rv. 273479-01, N. 35814 del 2015 Rv. 264566-01, N. 5 del 2022 Rv. 282481-01

Massime precedenti Vedi: N. 15869 del 2022 Rv. 283189-01, N. 18665 del 2021 Rv. 281080-01, N. 6376 del 2017 Rv. 269063-01

Sez. 5, Sentenza n. 4557 del 12/10/2023 Ud. (dep. 01/02/2024) Rv. 285977-02

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: S. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 10/11/2022

569000 NAVIGAZIONE - Reato di cui all'art. 1155 cod. nav. - Elemento materiale - Arbitrarietà dello sbarco - Nozione - Concreta offensività della condotta - Necessità.

Il delitto di cui all'art. 1155 cod. nav. è reato di pericolo astratto, il cui elemento materiale è integrato dallo sbarco dei passeggeri ovvero dei componenti dell'equipaggio che il comandante della nave o dell'aeromobile effettui "arbitrariamente", ossia in violazione di previsioni normative e regolamentari, facendo sorgere uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo, dovendosi tuttavia escludere la punibilità, in ossequio al principio di offensività, quando le circostanze concrete rivelino che non vi erano ragionevoli possibilità di produzione del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1155, Costituzione art. 25

Massime precedenti Vedi: N. 35585 del 2017 Rv. 270781-01, N. 6376 del 2017 Rv. 269063-01

FEBBRAIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 8635 del 30/01/2024 Cc. (dep. 27/02/2024) Rv. 286072-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CRISCUOLO ANNA. Relatore: CRISCUOLO ANNA. Imputato: LUVARA' NICOLA DEMETRIO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 16/06/2023

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Proposto detenuto - Tempestiva manifestazione della volontà di comparire all'udienza - Rinvio a udienza fissa - Effetti della volontà di comparire anche in ordine all'udienza di rinvio - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di procedimento di prevenzione, la volontà di comparire all'udienza da parte del proposto, manifestata tempestivamente, produce i suoi effetti non solo in relazione all'udienza per la quale essa sia formulata, ma anche, qualora non si verifichi una espressa rinuncia, per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, sicché, in tal caso, la mancata traduzione del proposto all'udienza di rinvio determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e del relativo provvedimento conclusivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 43539 del 2012 Rv. 253790-01

Massime precedenti Vedi: N. 10508 del 2020 Rv. 278814-01

Sez. 6, Sentenza n. 8636 del 30/01/2024 Cc. (dep. 27/02/2024) Rv. 286074-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CRISCUOLO ANNA. Relatore: CRISCUOLO ANNA. Imputato: ALEJNIK DANYL SERGEEVICH. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 19/10/2023

675028 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI - Estradizione richiesta da un paese coinvolto in un conflitto armato - Rischio di violazione dei diritti fondamentali della persona - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie relativa a richiesta di estradizione della Repubblica Ucraina.

In tema di estradizione verso l'estero, si configura la condizione ostativa del rischio per i diritti fondamentali della persona, ai sensi degli art. 698, comma 1, e 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., ove nello Stato richiedente, coinvolto in un conflitto armato in atto, sia applicata la legge marziale e non siano offerte specifiche assicurazioni in ordine alle condizioni detentive che saranno assicurate all'estradando. (Fattispecie relativa alla richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica ucraina nei confronti di una persona di nazionalità russa, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello per non avere valutato i rischi per la incolumità e la grave compromissione delle garanzie dell'estradando conseguente alle introdotte modifiche del codice di rito, con riguardo alla durata della carcerazione preventiva ed al controllo giurisdizionale sulla sua applicazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. A, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 26742 del 2021 Rv. 281820-01, N. 21125 del 2023 Rv. 284624-01, N. 28822 del 2016 Rv. 268109-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 8630 del 24/01/2024** Cc. (dep. 27/02/2024) Rv. **286070-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: A. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' MILANO, 11/09/2023

664012 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - TRASGRESSIONE DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE - Violazione del divieto di allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari - Obbligatoria sostituzione con la custodia in carcere - Sussistenza - Condizioni - Necessità di valutare previamente l'idoneità degli arresti con il c.d. braccialetto elettronico - Sussistenza - Esclusione.

In tema di misure cautelari personali, la trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, ove ritenuta non di lieve entità, determina la revoca obbligatoria di tale misura ex art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., seguita dalla sostituzione con la custodia in carcere, non dovendo il giudice previamente valutare l'idoneità degli arresti domiciliari con modalità elettroniche di controllo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 bis

Massime precedenti Vedi: N. 44410 del 2019 Rv. 277696-01, N. 32 del 2018 Rv. 271690-01, N. 43940 del 2019 Rv. 277764-01

Sez. 6, **Sentenza n. 8617 del 24/01/2024** Ud. (dep. 27/02/2024) Rv. **286069-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: A. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 08/03/2023

597025 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Realizzazione in forma omissiva - Configurabilità - Condizioni.

Il reato di maltrattamenti verso familiari o conviventi può essere commesso anche in forma omissiva, qualora il genitore non provveda ad assicurare al minore, specie se in tenera età, tutte quelle condotte di cura, assistenza e protezione che si rendono necessarie a fronte di esigenze cui il figlio stesso non può autonomamente provvedere.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Costituzione art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 9724 del 2013 Rv. 254472-01, N. 4904 del 1996 Rv. 205035-01, N. 12866 del 2018 Rv. 272737-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 7672 del 23/01/2024** Ud. (dep. 21/02/2024) Rv. 286066-01

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Relatore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Imputato:* **BELFORTE SALVATORE.** *P.M.* **DE MASELLIS MARIELLA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 17/04/2023

606022 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A MAGISTRATO IN UDIENZA - Pubblico ministero - Interrogatorio dell'indagato in fase di indagini preliminari - Udienda - Configurabilità.

Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 343 cod. pen., deve ritenersi "magistrato in udienza" il pubblico ministero che procede all'interrogatorio dell'indagato nella fase delle indagini preliminari, costituendo tale atto esercizio di attività giudiziaria ed essendo caratterizzato dalla necessaria presenza del magistrato, della persona sottoposta a indagine e del suo difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 343 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26178 del 2012 Rv. 253121-01, N. 18486 del 2022 Rv. 283158-01, N. 17314 del 2003 Rv. 225432-01

Sez. 6, **Sentenza n. 7020 del 16/01/2024** Cc. (dep. 15/02/2024) Rv. 285985-01

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Relatore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Imputato:* **MIRABILE PAOLO.** *P.M.* **PICCIRILLO RAFFAELE.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 14/06/2023

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Necessità che la dichiarazione o elezione di domicilio sia successiva alla pronuncia della sentenza impugnata - Sussistenza - Ragioni.

La dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al gravame delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più una durata estesa ai gradi successivi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164

Massime precedenti Vedi: N. 43718 del 2023 Rv. 285324-01, N. 29321 del 2023 Rv. 284996-01, N. 4342 del 2024 Rv. 285749-01

Sez. 6, **Sentenza n. 7022 del 16/01/2024** Cc. (dep. 15/02/2024) Rv. 286084-01

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Relatore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Imputato:* **MENICACCI STEFANO.** *P.M.* **PICCIRILLO RAFFAELE.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CALTANISSETTA, 07/09/2023

664049 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - Sopravvenuta morte del ricorrente - Improcedibilità del ricorso - Accertamento della causa di estinzione del reato - Competenza del giudice del procedimento principale - Ragioni.

SEZIONE SESTA

In tema di misure cautelari personali, qualora in pendenza del ricorso per cassazione sopraggiunga la morte del ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, in quanto spetta solo al giudice del procedimento principale l'accertamento della causa di estinzione del reato e l'emissione del conseguente provvedimento, a seconda della fase processuale, di archiviazione o ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 150 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27005 del 2020 Rv. 279472-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 300 del 2000 Rv. 217245-01

Sez. 6, Sentenza n. 6247 del 11/01/2024 Ud. (dep. 12/02/2024) Rv. 286083-01

Presidente: **RICCIARELLI MASSIMO.** *Estensore:* **DI GIOVINE OMBRETTA.** *Relatore:* **DI GIOVINE OMBRETTA.** *Imputato:* **STOICAN NICOLAE ANTONIO.** *P.M.* **RICCARDI GIUSEPPE.** (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 09/01/2023

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Associazione finalizzata a fatti di lieve entità - Confisca ex art. 240-bis cod. pen. - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di stupefacenti, nel caso di condanna per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità di cui all'art. 74, comma 6, del d.P.R. 10 ottobre 1990, n. 309 non può essere disposta la confisca allargata ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., potendo il giudice soltanto ordinare la confisca ex art. 240 cod. pen. qualora si tratti di beni ritenuti profitto o prodotto del reato.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 240 bis, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27770 del 2016 Rv. 267226-01

Massime precedenti Vedi: N. 1642 del 2020 Rv. 278098-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34475 del 2011 Rv. 250352-01

Sez. 6, Sentenza n. 6246 del 11/01/2024 Ud. (dep. 12/02/2024) Rv. 286082-01

Presidente: **RICCIARELLI MASSIMO.** *Estensore:* **DI GIOVINE OMBRETTA.** *Relatore:* **DI GIOVINE OMBRETTA.** *Imputato:* **A.** *P.M.* **RICCARDI GIUSEPPE.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 20/10/2022

661138 IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE - Impugnazione del pubblico ministero - Omessa notifica alle parti private - Nullità o inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Conseguenze - Indicazione.

L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, nè la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Conformi: N. 3266 del 2010 Rv. 245859-01, N. 20810 del 2019 Rv. 275802-01, N. 14443 del 1999 Rv. 215111-01, N. 16891 del 2007 Rv. 236657-01, N. 30980 del 2007 Rv. 237416-01 Rv. 237416-01, N. 47412 del 2013 Rv. 257482-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12878 del 2003 Rv. 223723-01, N. 1235 del 2011 Rv. 248868-01

Sez. 6, Sentenza n. 6264 del 10/01/2024 Cc. (dep. **12/02/2024**) Rv. **285984-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **DI GIOVINE OMBRETTA.** *Relatore:* **DI GIOVINE OMBRETTA.** *Imputato:* **HASSAN ALI. P.M. SALVADORI SILVIA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 03/07/2023

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Ricorso per cassazione - Art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Inammissibilità dichiarata "de plano" - Configurabilità.

In tema di ricorso per cassazione, gli oneri formali stabiliti - a pena di inammissibilità - dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nell'ambito delle norme che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, trovano applicazione anche nel giudizio di legittimità, in quanto funzionali a garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del processo, con conseguente applicabilità, in mancanza, della procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo l'impugnazione proposta da difensore non legittimato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 2022 art. 33 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 43718 del 2023 Rv. 285324-02 Rv. 285324-01, N. 41309 del 2023 Rv. 285353-01, N. 46690 del 2023 Rv. 285342-01, N. 47927 del 2023 Rv. 285525-01, N. 39166 del 2023 Rv. 285305-01

Massime precedenti Difformi: N. 40824 del 2023 Rv. 285256-01, N. 43523 del 2023 Rv. 285396-01

Massime precedenti Vedi: N. 38442 del 2023 Rv. 285029-01, N. 22140 del 2023 Rv. 284645-01

Sez. 6, Sentenza n. 5096 del 09/01/2024 Cc. (dep. **05/02/2024**) Rv. **285983-01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **ROSATI MARTINO.** *Relatore:* **ROSATI MARTINO.** *Imputato:* **GERMINARA GIUSEPPE. P.M. PICARDI ANTONIETTA.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 19/07/2023

664032 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame - Memoria del pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura cautelare - Irricevibilità - Sussistenza.

Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura cautelare non è legittimato alla presentazione di memorie ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. nel giudizio di cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 1

Massime precedenti Difformi: N. 42408 del 2012 Rv. 254036-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 5094 del 09/01/2024 Cc. (dep. **05/02/2024**) Rv. **286058-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Imputato: GRIZZAFFI MARIO SALVATORE. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 15/05/2023

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Confisca di beni fittiziamente intestati a un terzo - Legittimazione e interesse del terzo a contestare i presupposti per l'applicazione della misura al proposto - Esclusione - Ragioni.

In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, che solo il proposto può avere interesse a far valere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 31549 del 2019 Rv. 277225-04, N. 35669 del 2023 Rv. 285202-01, N. 333 del 2021 Rv. 280249-01, N. 7469 del 2020 Rv. 278454-03, N. 48761 del 2023 Rv. 285650-01

Massime precedenti Difformi: N. 19094 del 2021 Rv. 281362-01, N. 12374 del 2018 Rv. 272608-01

Massime precedenti Vedi: N. 5050 del 2020 Rv. 278469-02, N. 20717 del 2021 Rv. 281389-01

Sez. 6, Sentenza n. 5095 del 09/01/2024 Cc. (dep. **05/02/2024**) Rv. **286059-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Imputato: GRAVIANO GIUSEPPE. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 10/03/2023

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Confisca di prevenzione - Inefficacia ex art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 - In presenza di un appello inammissibile - Operatività - Esclusione - Ragioni - Effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587 cod. proc. pen. - Operatività - Esclusione.

In tema di confisca di prevenzione, non può essere dichiarata la perenzione della misura per non essersi la Corte d'appello pronunciata nel termine di cui all'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ove l'appello sia inammissibile, presupponendo tale pronuncia una rituale impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha altresì escluso che potesse estendersi al proposto l'inefficacia resa nei confronti dei terzi intestatari fittizi del bene, non operando in materia l'effetto estensivo di cui all'art. 587 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587

Massime precedenti Vedi: N. 37148 del 2020 Rv. 280460-01, N. 17164 del 2022 Rv. 283057-01, N. 21523 del 2020 Rv. 279312-01, N. 4951 del 2022 Rv. 282895-01, N. 27913 del 2020 Rv. 279681-02, N. 52068 del 2019 Rv. 277659-01, N. 42237 del 2021 Rv. 282094-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 5644 del 22/12/2023** Cc. (dep. **08/02/2024**) Rv. **286064-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: ORECCHIO FRANCESCO. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 20/06/2023

664054 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Ordinanza genetica emessa dal giudice per le indagini preliminari distrettuale - Esclusione della gravità indiziaria limitatamente ai reati o alle circostanze aggravanti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Pronuncia declinatoria di competenza - Necessità - Esclusione - Ragioni - Limiti.

L'esclusione della gravità indiziaria in relazione ad un reato o ad una circostanza aggravante da cui discende la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. non fa venir meno la competenza di tale giudice, in quanto, anche nel procedimento cautelare, la decisione sulla competenza va assunta in "limine litis", sulla base della mera descrizione del fatto, prima di ogni valutazione di merito sulla fondatezza dell'accusa come pure sulla gravità degli indizi. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice deve declinare la propria competenza e limitarsi ad applicare la misura entro i limiti temporali fissati dall'art. 27 cod. proc. pen., nei casi di urgenza delle esigenze di cautela, qualora l'esclusione del reato o dell'aggravante dipenda dalla radicale assenza di elementi a supporto della loro astratta ricorrenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 24492 del 2006 Rv. 234682-01

Massime precedenti Difformi: N. 32956 del 2022 Rv. 283564-01

Massime precedenti Vedi: N. 50758 del 2019 Rv. 278005-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19214 del 2020 Rv. 279092-02, N. 42030 del 2014 Rv. 260242-01

Sez. 6, **Sentenza n. 7300 del 20/12/2023** Cc. (dep. **19/02/2024**) Rv. **286065-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: COSTANTINI ANTONIO. Relatore: COSTANTINI ANTONIO. Imputato: GIUSTINI WALTER. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' CALTANISSETTA, 12/09/2023

595056 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FRODE PROCESSUALE - IN GENERE - Delitto di depistaggio dichiarativo - Elemento soggettivo - Caratteri.

Ai fini dell'integrazione del dolo del reato di depistaggio dichiarativo di cui all'art. 375, comma primo, lett. b), cod. pen., è necessario che l'agente, nel rendere dichiarazioni mendaci, sia animato dall'intento di ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale e che, dunque, abbia consapevolezza che le proprie dichiarazioni sono idonee a cagionare un pregiudizio per l'una o per l'altro. (In motivazione la Corte ha precisato che siffatto elemento costituisce l'aspetto propriamente specializzante della relativa fattispecie incriminatrice rispetto ai delitti di false informazioni al pubblico ministero e di falsa testimonianza).

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 375 com. 1 lett. B, Cod. Pen. art. 371 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7572 del 2023 Rv. 284269-01, N. 34271 del 2022 Rv. 283727-01

Sez. 6, Sentenza n. 5332 del 06/12/2023 Cc. (dep. **06/02/2024**) Rv. **286061-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Relatore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Imputato:* **PMT C/ VIGNOLA DOMENICO. P.M. BALSAMO ANTONIO.** (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' POTENZA, 24/07/2023

664032 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Rigetto della richiesta per mancanza di gravità indiziaria - Appello del pubblico ministero - Effetto devolutivo - Sussistenza - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di misure cautelari personali, l'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l'adozione della misura prospettata nella originaria richiesta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto ammissibile l'appello con cui il pubblico ministero si era limitato a contestare il mancato riconoscimento della gravità indiziaria, senza nulla dedurre in ordine alle esigenze cautelari rappresentate nella richiesta, ma non considerate dal giudice per le indagini preliminari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17749 del 2017 Rv. 269853-01

Massime precedenti Vedi: N. 46129 del 2021 Rv. 282355-01, N. 13284 del 2021 Rv. 281010-01, N. 38211 del 2022 Rv. 283948-01, N. 34631 del 2022 Rv. 283646-01, N. 43948 del 2023 Rv. 285400-01

Sez. 6, Sentenza n. 5319 del 28/11/2023 Cc. (dep. **06/02/2024**) Rv. **286080-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **COSTANZO ANGELO.** *Relatore:* **COSTANZO ANGELO.** *Imputato:* **MANCUSO DAVIDE. P.M. SALVADORI SILVIA.** (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' TORINO, 07/07/2023

606009 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - Atti strumentalmente connessi all'esercizio della professione - Rilevanza penale - Condizioni - Fattispecie.

Non integra il reato di esercizio abusivo della professione infermieristica il compimento di attività strumentalmente connesse agli atti tipici della professione, in assenza dei caratteri della continuità e professionalità. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il sequestro preventivo di una casa di cura per anziani nella quale era stata accertata la predisposizione da parte dell'infermiere, in servizio all'atto del sopralluogo, della somministrazione di farmaci, non richiedente la competenza specifica della abilitazione infermieristica, da parte degli operatori sociosanitari in sua assenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Decr. Minist. min. SAL 14/09/1994 num. 739 art. 1 com. 3 lett. F)

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Conformi: N. 26829 del 2006 Rv. 234420-01

Massime precedenti Vedi: N. 41183 del 2008 Rv. 241492-01, N. 28480 del 2012 Rv. 253176-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11545 del 2012 Rv. 251819-01

Sez. 6, Sentenza n. 5636 del 28/11/2023 Ud. (dep. **08/02/2024**) Rv. **286081-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Relatore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Imputato:* **ACI GLOBAL SPA C/ AMANZI MARIA PIA. P.M. SALVADORI SILVIA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 06/02/2023

606090 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - Estensione della responsabilità al concorrente "extraneus" - Presupposti - Conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente intraneo - Colpa in concreto - Necessità - Fattispecie.

In tema di peculato, l'estensione della responsabilità al concorrente "extraneus" ai sensi dell'art. 117 cod. pen. presuppone la prova della conoscibilità della qualifica soggettiva pubblicistica del concorrente "intraneus", da accertare a titolo quanto meno di colpa in concreto. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la condanna affinché si verifichi la consapevolezza della qualifica di incaricato di pubblico servizio del direttore amministrativo di ACI Global s.p.a., esercente servizi di assistenza alla mobilità, tenuto conto che la "stabilizzazione" giurisprudenziale della controversa natura pubblicistica della controllante ACI s.p.a., per conto della quale il predetto ente operava, è avvenuta solo con la sentenza delle Sezioni Unite civ. n. 8673 del 2019, in epoca successiva ai fatti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 117, Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Costituzione art. 27

Massime precedenti Conformi: N. 25390 del 2019 Rv. 276804-01

Massime precedenti Vedi: N. 22786 del 2021 Rv. 281415-02, N. 2283 del 2018 Rv. 272358-01, N. 16765 del 2020 Rv. 279418-09, N. 36523 del 2020 Rv. 280194-01, N. 20182 del 2015 Rv. 263573-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6087 del 2021 Rv. 280573-01

Sez. 6, Sentenza n. 5313 del 28/11/2023 Cc. (dep. **06/02/2024**) Rv. **286060-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Relatore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Imputato:* **PMT C/ IGNOTI. P.M. DI NARDO MARILIA.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE MACERATA, 24/05/2023

663074 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IGNOTI - Ordine di svolgimento di ulteriori indagini - Indicazione di un termine inferiore a quello ordinario - Atto abnorme - Esclusione - Ragioni.

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal pubblico ministero dell'archiviazione della notizia di reato a carico di ignoti, ordini l'espletamento di ulteriori indagini e assegna un termine per il loro svolgimento di durata inferiore a quella stabilita dalla legge processuale in via ordinaria, trattandosi di indagini prodromiche alle determinazioni del pubblico ministero in ordine ad eventuali nuove iscrizioni ex art. 335 cod.

SEZIONE SESTA

proc. pen. e non trovando applicazione, nel procedimento a carico di ignoti, la previsione della inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il termine di durata così determinato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5924 del 2015 Rv. 262388-01, N. 17240 del 2006 Rv. 234755-01, N. 20064 del 2014 Rv. 262536-01, N. 40308 del 2015 Rv. 264588-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22909 del 2005 Rv. 231162-01, N. 4319 del 2014 Rv. 257786-01

Sez. 6, Sentenza n. 4633 del 09/11/2023 Cc. (dep. **01/02/2024**) Rv. **286056-01**

Presidente: **CRISCUOLO ANNA.** *Estensore:* **VIGNA MARIA SABINA.** *Relatore:* **VIGNA MARIA SABINA.** *Imputato:* **CUTRIGNELLI ROBERTO.** *P.M.* **DE MASELLIS MARIELLA.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 24/05/2023

661139 IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - Deposito telematico - Regime transitorio ex art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 - Trasmissione ad indirizzo PEC diverso da quello designato ma riferibile all'ufficio che ha emesso il provvedimento - Inammissibilità - Esclusione.

In tema di impugnazioni proposte nel periodo transitorio di cui all'art. 87-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è causa di inammissibilità la trasmissione dell'atto di gravame ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello specificamente designato per la ricezione, purché riferibile al medesimo ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato ed indicato nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore Generale dei servizi informativi e automatizzati del ministero della giustizia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Decreto Legisl. 28/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 1, Decreto Legisl. 28/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 19433 del 2023 Rv. 284622-01, N. 24953 del 2021 Rv. 281414-01, N. 48804 del 2023 Rv. 285399-01

Sez. 6, Sentenza n. 8614 del 08/11/2023 Ud. (dep. **27/02/2024**) Rv. **286068-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Relatore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Imputato:* **NICOLINI MARCO.** *P.M.* **BALSAMO ANTONIO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 19/09/2022

606102 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Dipendente di ente privato concessionario del servizio di riscossione del "ticket" sanitario - Qualifica di incaricato di pubblico servizio - Configurabilità - Ragioni.

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente di una fondazione privata concessionaria della gestione del punto di prelievo di un'azienda socio-sanitaria territoriale, il quale sia addetto alla riscossione del "ticket" per le prestazioni erogate con i correlati obblighi di rendicontazione, trattandosi di attività di carattere intellettuale, intermedie tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Legge 26/04/1990 num. 86 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 37076 del 2021 Rv. 282305-01, N. 23910 del 2023 Rv. 284759-01, N. 19484 del 2018 Rv. 273781-01, N. 31171 del 2023 Rv. 285085-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10086 del 1998 Rv. 211190-01

Sez. 6, Sentenza n. 7668 del 07/11/2023 Ud. (dep. **21/02/2024**) Rv. **286067-02**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: RICCIO STEFANIA. Relatore: RICCIO STEFANIA. Imputato: SOCIETA' CO.EDI.R. S.R.L. C/ DI CICCIO MAURO. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO L'AQUILA, 23/05/2022

606084 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Contegno omissivo del pubblico agente - Previsione di rimedi surrogatori a tutela dell'interessato - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di omissione di atti d'ufficio, non escludono la configurabilità del reato di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen. eventuali meccanismi sostitutivi attivabili dall'interessato a fronte della omissione del pubblico agente, quali la richiesta della nomina di un commissario "ad acta" e il formarsi del silenzio-inadempimento ex art. 31 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente, in caso di attività vincolata, di promuovere un'azione per accertare l'obbligo di provvedere, in quanto ciò che rileva è solo l'inerzia della pubblica amministrazione nel compiere l'atto richiesto o nell'espone le ragioni del ritardo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 2, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 17536 del 2018 Rv. 272891-01

Sez. 6, Sentenza n. 7668 del 07/11/2023 Ud. (dep. **21/02/2024**) Rv. **286067-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: RICCIO STEFANIA. Relatore: RICCIO STEFANIA. Imputato: SOCIETA' CO.EDI.R. S.R.L. C/ DI CICCIO MAURO. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO L'AQUILA, 23/05/2022

606083 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - Procedimento amministrativo coinvolgente più uffici - Soggetto attivo del reato di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen. - Individuazione - Fattispecie.

In tema di omissione di atti d'ufficio, nell'ipotesi in cui il procedimento amministrativo coinvolga più uffici appartenenti alla medesima amministrazione, integrano il reato di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen. solo le omissioni riferibili al pubblico agente che ha competenza ad adottare l'atto finale ovvero atti dotati di autonoma rilevanza, mentre non hanno rilevanza penale le attività interne. (Fattispecie relativa a richiesta di approvazione di un piano di lottizzazione in variante al programma di fabbricazione, di competenza del consiglio comunale, in cui la Corte ha escluso la responsabilità del direttore dell'ufficio tecnico dell'ente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 9426 del 1999 Rv. 214126-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 5077 del 25/10/2023 Ud. (dep. **05/02/2024**) Rv. **286057-01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: FALCOMATA' GIUSEPPE. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 08/11/2022

609072 REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - DESISTENZA VOLONTARIA - Concorso nel reato - Desistenza del singolo concorrente - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di tentativo incompiuto, la desistenza volontaria del singolo concorrente, perché si riverberi favorevolmente sulla posizione dei compartecipi, non può esaurirsi nella cessazione della azione criminosa individuale, ma deve instaurare un processo causale che determini l'interruzione volontaria della sequenza degli atti destinati a produrre l'evento antiggiuridico. (Fattispecie relativa a reato di abuso di ufficio in cui, in seguito a delibera comunale di affidamento senza gara dell'utilizzo di locali, è stata ravvisata l'esimente a vantaggio dei componenti dell'intera giunta con riguardo alla condotta della dirigente comunale che, prima che si addivenisse alla stipula della convenzione attuativa, decise di dare corso alla procedura di evidenza pubblica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 com. 3, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33100 del 2018 Rv. 274590-01, N. 9284 del 2014 Rv. 259250-01, N. 9775 del 2008 Rv. 239175-01, N. 22503 del 2019 Rv. 275421-01

Massime precedenti Vedi: N. 42688 del 2008 Rv. 242417-01, N. 17241 del 2020 Rv. 279170-01, N. 48128 del 2013 Rv. 257507-01, N. 44148 del 2014 Rv. 260855-01, N. 46179 del 2005 Rv. 233355-01

Sez. 6, Sentenza n. 5640 del 18/10/2023 Cc. (dep. **08/02/2024**) Rv. **286063-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: DI PALMO DANIELE. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' LECCE, 16/06/2023

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Misure cautelari personali - Mancato assorbimento della condotta ascritta in altro reato identico e ugualmente sanzionato - Interesse ad impugnare dell'indagato - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

Non sussiste l'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento applicativo della misura cautelare personale con riferimento al mancato assorbimento del fatto-reato ascrittogli sotto altro titolo di reato, identico ed egualmente sanzionato, poiché dalla pluralità di addebiti non deriva alcuna conseguenza negativa in relazione ai termini di durata della singola misura applicata o sotto altro profilo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33623 del 2023 Rv. 285265-01, N. 46387 del 2023 Rv. 285481-01, N. 17366 del 2023 Rv. 284489-01